Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

Comune di Cepagatti
Regione Abruzzo
Provincia di Pescara

Piano Regolatore Cimiteriale

Integrazioni

15/12/2022

Relazione

progettista:

Laboratorio di
Architettura Partecipata
www.progettolap.com

L.A.P. architettura s.r.l. s.t.p.
arch. Daniel Caramanico

ing. Federico Sorgi

RUP:
Geom. Marta Il Grande

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

Comune di Cepagatti

Nuovo Piano Regolatore Cimiteriale

Relazione tecnico-illustrativa

Sommario

Premessa 3
Relazione iniziale 3
Normativa Nazionale 3
Normativa Regionale 4
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI 4
TITOLO II - FUNZIONI E DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI IN AMBITO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 6
TITOLO III - NORME DI POLIZIA MORTUARIA 7
TITOLO IV - ATTIVITÀ FUNEBRE 14
TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 16
Particolarità nella sepoltura 17
Durata e uso delle concessioni 17
Famedio 17
Popolazione residente e mortalità. Andamento storico e trend futuri 18
Andamento della mortalità nel Comune di Cepagatti 18
Crescita della popolazione e calcolo incremento medio annuo (Fonte: ISTAT) 19
Saldo naturale e tasso di mortalità medio annuo (Fonte: ISTAT) 20
Popolazione e decessi previsti entro il 2040 23
Confronto tra immigrati ed emigrati e tasso d'immigrazione medio annuo 24
Popolazione straniera residente e previsioni al 2041 26
Considerazioni sulla posizione dei cimiteri 26
Zone di rispetto cimiteriale 26
Testo unico delle leggi sanitarie, ex Regio Decreto 27 Luglio 1934, n. 1265 27
D.P.R. n. 285 del 1990 - regolamento di Polizia Mortuaria. 28
Dotazioni obbligatorie del cimitero e servizi 28
Studio della mortalità e delle sepolture 31
Andamento storico delle sepolture 31
Previsione delle tipologie di sepolture 32
In questo paragrafo si è utilizzato il metodo della media matematica per prevedere le necessità future 32
Determinazione del fabbisogno minimo legale di fosse in campo comune di inumazione 32
Superfici necessarie secondo il D.P.R. 285/90 32
Considerazioni sui cimiteri del comune di Cepagatti 34
Premessa 34
Descrizione dello stato di fatto 36

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

Caratteristiche della struttura cimiteriale 38
Caratteristiche generali 38
Caratteristiche delle Aree di Inumazione 38
Caratteristiche delle zone di tumulazione 39
Prescrizioni tecniche per le zone di tumulazione 40
Lapidi e monumenti cimiteriali 40
Monumenti funebri, lapidi, targhe 41
Sepolture private (cappelle) 41
Prescrizioni tecniche per cappelle private 42
Manutenzione ordinaria e straordinaria 42
Procedimento per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria – Loculi, ossari, tombe e cappelle 42
Procedimento per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria – Loculi, ossari, tombe e cappelle 43
Manutenzione ordinaria aree verdi e aree grigie 43
ART. 1 OGGETTO DELLA MANUTENZIONE 43
ART. 2 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI 43
ART.3 – MANUTENZIONE ORDINARIA AREE GRIGIE 44
ART. 4 – PRESCRIZIONI ESECUTIVE 44
ART. 5 – CONSISTENZA DEL SERVIZIO 45
ART. 6 – ONERI DELLA SICUREZZA- NO DUVRI OSSERVANZA TITOLO IV D.LGS.N.81/2008 CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI 45

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

Premessa

La presente relazione, così come tutti gli allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, parte dalla necessità dell'Amministrazione comunale di Cepagatti di conoscere la situazione attuale delle strutture cimiteriali e di avere uno strumento che consenta una programmazione per il prossimo quinquennio. Il Piano Regolatore Cimiteriale si compone dei seguenti elaborati documentali e/o grafici:

- La presente Relazione tecnica comprensiva di un'analisi statistica;
- Relazione fotografica;
- Elaborato grafico contenente lo stato di fatto dei cimiteri e la destinazione delle aree ancora inutilizzate;
- Elaborato grafico contenente l'indicazione della fascia di rispetto cimiteriale così come indicato nel PRG vigente;
- Elaborato grafico contenente progetti di massima delle varie tipologie di sepolture previste.

Relazione iniziale

Normativa Nazionale

Ai sensi dell'art. 824, 2° comma del Codice Civile, i cimiteri comunali, nel loro complesso di costruzioni e terreni, sono assoggettati al regime del demanio pubblico. Essi, pertanto, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 823, 1° comma del Codice Civile).
I Comuni possono quindi offrire in concessione aree e loculi per le sepolture private (reparto a sistema di tumulazione), a domanda individuale e a tariffe predeterminate. Devono provvedere a fornire spazi adeguati in campo comune di inumazione, anche se l'operazione stessa è normalmente a pagamento. I cimiteri sono assoggettati ad alcune norme di principio, oltre che a quelle del codice civile:

- Testo unico sulle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, artt. 228, 254, 334, da 337 a 344 e 358, e successive modificazioni;
- Legge 30 marzo 2001, n. 130;
- Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
- L'art. 92 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria non prevede più concessioni perpetue ma solo concessioni a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dal T.U. Delle Leggi sanitarie ogni Comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione, un locale di osservazione e deposito, un obitorio. È possibile che si operi con strutture di livello sovracomunale, che possono essere a servizio di più Comuni.
L'area da destinare a campo di inumazione è prevista secondo uno standard minimo fissato dall'art. 58 del D.P.R. 285/90, così come sono stabilite misure minime per le fosse, in larghezza, lunghezza, profondità e come vialetti interfossa. Analogamente sussistono precisi riferimenti circa le caratteristiche che deve possedere il terreno di un nuovo cimitero, secondo quanto fissato dagli artt. 72 e 73 del D.P.R. 285/90.
Le tumulazioni devono seguire le regole stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 285/90.
Ogni cimitero deve avere un ossario, secondo quanto stabilito dall'art. 67 del D.P.R. 285/90, per la raccolta delle ossa provenienti dalle esumazioni non richieste dai familiari.
In ogni Comune deve essere presente un cinerario, secondo quanto stabilito dall'art. 80 del D.P.R. 285/90, per la raccolta e conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
Ogni Comune deve avere presso un impianto cimiteriale:

- una camera mortuaria rispondente alle caratteristiche previste dagli artt. 64 e 65 del D.P.R. 285/90;

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

- sala autopsia se non diversamente disposto per l'invio all'obitorio, rispondente alle caratteristiche previste dall'art. 66 del D.P.R. 285/90;
- servizi igienici per i frequentatori e per gli operatori secondo quanto stabilito dall'art. 60/1 del D.P.R. 285/90;
- dotazione di acqua corrente secondo quanto stabilito dall'art. 60/1 del D.P.R. 285/90;
- una recinzione con caratteristiche secondo quanto stabilito dall'art. 61/1 del D.P.R. 285/90.

Non è infrequente, inoltre, la presenza di parcheggio al servizio specifico del cimitero, senza questo essere un obbligo o secondo standards minimi previsti dalla legge. Altrettanto non infrequente è la presenza in taluni cimiteri, in genere quello principale, di cappella per la pubblica funzione religiosa. L'area per sepoltura di acattolici o di comunità straniere non è un obbligo, ma una facoltà, ed è regolata dall'articolo 100 del D.P.R. 285/90. Tutti i Cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia e tenere un registro vidimato, in doppio esemplare, ove vengono registrati i cadaveri ricevuti nel cimitero, nonché ogni variazione di stato e movimentazione. Gli uffici comunali o consorziali devono essere dotati di una planimetria dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune in scala opportuna (1:500), estesa alla zona di rispetto. Intorno ai cimiteri deve essere osservata una zona di rispetto di almeno 200 m., nella quale è vietato costruire nuovi edifici. A certe condizioni previste dall'art. 28 della L. 166/2002 è possibile derogare a tale norma generale fino a mt. 50. Il Comune non è tenuto ad avere un crematorio, ma a garantire il servizio della cremazione, ora ordinariamente a pagamento. Il crematorio deve essere costruito con le caratteristiche tecniche espressamente previste entro i recinti dei cimiteri, secondo quanto stabilito dall'art.78 del D.P.R. 285/90. Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in una urna e nel cimitero deve essere "predisposto" un edificio per la raccolta di queste urne. La dispersione fuori dai cimiteri e l'affido delle urne contenenti le ceneri al familiare pre-individuato, è prevista come principio dalla L. 130/2001. Il Comune ha l'obbligo di garantire il servizio funebre alle persone indigenti (art. 16, 1° comma, lett. b) del D.P.R. n. 285/90), e il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio (art. 19, 1° comma del D.P.R. 285/90 decessi in strada o di interesse della Procura della Repubblica). Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza; i cadaveri delle persone non residenti, in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso; i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90; i resti mortali delle persone sopra elencate. Il gestore del cimitero ha l'obbligo di provvedere allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali nel rispetto della specifica normativa di riferimento, approvata con D.P.R. 254 del 15 luglio 2003. Ai sensi del D.Lgs. 626/1994 e successive modifiche e integrazioni, il gestore del cimitero è tra l'altro tenuto a dotare i lavoratori di appositi dispositivi di protezione individuale e le strutture cimiteriali di adeguate strumentazioni di lavoro. I servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme costituiscono un servizio pubblico essenziale e pertanto deve essere garantita la continuità della relativa erogazione in caso di sciopero. Il servizio cimiteriale è senz'altro il servizio pubblico locale per eccellenza, essendo un servizio che interessa indistintamente tutti i cittadini.

Normativa Regionale

La Regione Abruzzo ha approvato la L.R. 10 agosto 2012, n. 41 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria (Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 123/2 del 31 luglio 2012 pubblicata nel BURA 29 agosto 2012, n. 46 ed entrata in vigore il 30 agosto 2012). Si riportano i passi significativi.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI

Art. 1
(Finalità, oggetto e principi)
La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, al fine di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di improntare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni. In particolare, la presente legge: definisce le funzioni della Regione ed individua i compiti dei Comuni e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e servizi; disciplina, per quanto attiene ai

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria; regolamenta le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla presente legge. Ai fini della presente legge: nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Sistema sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, le attività di medicina necroscopica, la dotazione di deposito di osservazione ed obitorio; b) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva; c) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti. La Regione promuove l'informazione sulla cremazione e su forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente, nel rispetto dei diversi usi funerari propri di ogni comunità.

Art. 2
(Definizioni)
Ai fini della presente legge si intende per: incaricato al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri; attività funebre: servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni: disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso su mandato dei familiari; fornitura di casse mortuarie ed altri articoli funebri; preparazione del cadavere e confezionamento del feretro; trasporto di salma, di cadavere, di prodotti abortivi, di ossa e di ceneri secondo le modalità indicate nella presente legge; recupero di cadaveri o resti mortali su disposizione dell'autorità giudiziaria da luoghi pubblici o privati; autofunebre: mezzo mobile autorizzato ad uso specifico per il trasporto di salme o cadaveri; autopsia: accertamento delle cause e dei mezzi che hanno determinato la morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria; bara o cassa: contenitore destinato a contenere un cadavere; cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali di cui sia stata accertata la morte; casa funeraria: luogo dove assicurare le attività proprie delle strutture per il commiato, l'osservazione del cadavere, i trattamenti conservativi, i trattamenti di tanatocosmesi e la custodia e l'esposizione del cadavere; cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili; ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi; cinerario: luogo destinato alla conservazione delle ceneri; cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività; cofano - contenitore per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici, non a chiusura ermetica; cofano - contenitore di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare in caso di tumulazione; colombaro o loculo o tumulo: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o piu' urne cinerarie, una o piu' cassette di resti ossei; cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa; deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere una salma, per evidenziarne eventuali segni di vita, per la durata del periodo di osservazione; dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura; esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione; feretro: insieme della bara e del cadavere in essa contenuto; impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre; inumazione: sepoltura del feretro nella nuda terra; medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnosticoterapeutico preliminare al decesso; obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o in attesa del riconoscimento, o la salma di persona deceduta in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche; operatore funebre o necroforo: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre; ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere; ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa; resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione; riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte ai fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici; struttura per il commiato: luogo dove assicurare il periodo di osservazione e eventualmente svolgere il rito del commiato; salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte; tanatocosmesi: trattamento estetico della salma per migliorarne l'aspetto, da attuare senza ostacolare eventuali manifestazioni vitali; traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero, da una

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

sepoltura ad un'altra; tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria; urna cineraria: contenitore di ceneri.

TITOLO II - FUNZIONI E DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI IN AMBITO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Capo I - Funzioni regionali

Art. 3
(Funzioni della Regione)
Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sull'intero territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienicosanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge, esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti dei Comuni e delle Aziende sanitarie locali, che sono tenuti a fornire alla Regione le necessarie informazioni. La Regione, d'intesa con l'ANCI e le associazioni di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali e delle società che svolgono attività funebre.

Art. 4
(Poteri sostitutivi)
Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti ai Comuni, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento a quanto previsto dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta competente per materia, assegna all'Ente inadempiente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Regione, sentito il soggetto inadempiente, nomina un Commissario che provvede in via sostitutiva. Le spese relative all'attività del Commissario sono poste a carico dell'ente inadempiente.

Capo II - Funzioni e compiti dei Comuni

Art. 5
(Norme in materia di cimiteri)
Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori. I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel titolo VI del R.D. 27.7.1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie). L'area cimiteriale deve essere delimitata da idonea recinzione. L'area di rispetto lungo il perimetro cimiteriale deve essere definita considerando: la necessità di dotazione di parcheggi e servizi per i frequentatori; l'eventuale necessità di ampliamento; l'eventuale presenza di servizi o impianti tecnologici all'interno del cimitero e le conseguenti distanze di tutela; il rispetto delle attività di culto. In ogni cimitero sono presenti almeno: un campo di inumazione; un campo di inumazione speciale; una camera mortuaria; un ossario comune; un cinerario comune. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati: loculi per la tumulazione di feretri; celle per la conservazione di cassette ossario; celle per la conservazione di urne cinerarie; uno spazio per la dispersione delle ceneri. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione. L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

Art.6
(Funzioni dei Comuni e gestione dei servizi in ambito necroscopico e cimiteriale)
Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale i Comuni, in forma singola o associata, esercitano le funzioni ad essi conferite in ambito necroscopico e cimiteriale attraverso apposito regolamento da

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

adottarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della In particolare il regolamento di polizia mortuaria: stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali, delle strutture per il commiato e delle case funerarie; definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno volte a favorire i processi di mineralizzazione; fissa le modalità e la durata delle concessioni e le tariffe delle sepolture private; disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione delle disposizioni regionali; fissa le prescrizioni relative all'affidamento e alle caratteristiche delle urne cinerarie; stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione. I servizi in ambito necroscopico e cimiteriale sono gestiti nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia di servizi pubblici locali con modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione, soprattutto nel rispetto sempre dei principi di equità e decoro. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche, di quelle private accreditate e dei cimiteri non possono essere gestiti da soggetti esercenti, nemmeno per il tramite di società controllate o collegate, l'attività funebre di cui al titolo IV. Le gestioni che risultano essere in contrasto con la presente disposizione cessano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I Comuni provvedono a garantire l'accesso dei cittadini alle informazioni necessarie per la fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riguardo agli aspetti economici ed alle diverse pratiche funerarie consentite dall'ordinamento. Ai Comuni sono attribuite le funzioni autorizzatorie per l'apertura delle strutture per il commiato di cui all'art. 36 e delle case funerarie di cui all'art. 37. I Comuni, inoltre, individuano negli strumenti urbanistici locali le aree idonee per la realizzazione delle strutture per il commiato e delle case funerarie. I Comuni provvedono a formare adeguatamente il personale addetto alle operazioni cimiteriali e il responsabile del servizio di custodia cimiteriale sugli aspetti concernenti gli adempimenti previsti dallo specifico ruolo definito dalla presente legge. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali o ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente. Il Comune assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto o di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari. In caso di disinteresse da parte dei familiari resta fermo l'obbligo di recupero delle spese sostenute dal Comune a carico degli aventi causa. Il Comune assicura, altresì, il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge spettano al Comune, che si avvale, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente e che adotta le dovute misure organizzative interne.

TITOLO III - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Capo I - Adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte

Art. 7
(Organizzazione delle attività di medicina necroscopica)
Le strutture di Medicina Legale delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa. Tali strutture intervengono in particolare nei casi di morte improvvisa o per cause ignote e provvedono, altresì, al riscontro diagnostico, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica, o comunque deceduti fuori dall'ospedale, e negli altri casi per i quali si renda necessario l'accertamento. La funzione di medico necroscopo è svolta dai medici dipendenti delle strutture di Medicina Legale, del Dipartimento di Prevenzione e dei Distretti Sanitari di Base delle ASL, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio. Tutte le funzioni attribuite al "coordinatore sanitario" della ASL nel decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), si intendono trasferite al Responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione delle ASL, che vi assolve attraverso l'organizzazione propria del servizio, con esclusione della proposta di ridurre il periodo di osservazione (art. 10 del D.P.R. 285/1990) che compete invece al medico necroscopo.

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

Art. 8
(Dichiarazione, accertamento di morte e denuncia delle cause di morte)
Dopo la dichiarazione e l'avviso di morte secondo le modalità stabilite dalle norme sull'ordinamento di stato civile, l'accertamento di morte è effettuato: dal Direttore sanitario o da un medico suo delegato, qualora il decesso avvenga in struttura sanitaria e la salma non sia trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione; dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dalla ASL territorialmente competente, in caso di decesso in abitazione privata o in altro luogo, comprese le strutture residenziali socio-sanitarie o socio-assistenziali. L'accertamento di morte è effettuato dal medico necroscopo non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/1990, e comunque non oltre le 30 ore. Il medico necroscopo, contestualmente all'accertamento di morte, rilascia il nulla osta al trasporto di cui al capo II del titolo III e alla sepoltura. La denuncia delle cause di morte è effettuata, secondo le modalità e i flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso. La denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico curante il quale provvede a compilare la scheda di morte Istat. Qualora il medico curante non sia reperibile, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico necroscopo sulla base di adeguata e comprovante documentazione sanitaria da cui si possa evincere la malattia o l'evento traumatico che, attraverso eventuali complicazioni o stati morbosi intermedi, ha condotto al decesso, con compilazione della relativa scheda di morte Istat. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia delle cause di morte è effettuata dal medico che esegue detti accertamenti.

Art. 9
(Decesso per malattia infettiva e diffusiva)
Il medico, che nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2, 3 e 5 dell'art. 8, ritiene che la causa del decesso sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva ovvero sospetta di esserlo, deve comunque notificarla all'autorità sanitaria competente, provvedendo altresì ad adottare, a tutela della salute pubblica, le misure che si rendono di volta in volta necessarie per limitarne la diffusione. Tali misure devono comunque essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'art. 18, comma 1, del D.P.R. 285/1990. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, al fine di evitare il contatto con liquidi biologici.

Art. 10
(Periodo di osservazione)
Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore, salvo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 285/1990. Qualora si tratti di soggetti deceduti in luoghi pubblici o comunque in luoghi non idonei per lo svolgimento del periodo di osservazione, ovvero quando sia richiesto il riscontro diagnostico, l'autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie di ricovero pubbliche o accreditate o presso gli obitori comunali. Il deposito di salme di cui al comma 3, è gratuito e non può essere dato in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l'attività funebre. A richiesta di almeno uno dei componenti del nucleo familiare del defunto, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso: alla sala del commiato; all'obitorio o deposito di osservazione del Comune; all'abitazione propria dei familiari; alla casa funeraria. Ai fini della presente legge, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali e gli affini fino al terzo grado. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione. Le spese per il trasporto della salma ai sensi del comma 5 sono a carico dei richiedenti. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il Comune può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, case funerarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

Art. 11
(Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane)

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente le Autorità comunali che ne danno subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla ASL.

Art. 12
(Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico e utilizzo di cadaveri per finalità di studio)
Per consentire il prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso di persona che abbia dichiarato la volontà di donare gli organi, i congiunti o conviventi ne danno immediata comunicazione alla ASL.
Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca ed insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione all'ufficiale di stato civile, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

Art. 13
(Requisiti degli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri)
Gli obitori cimiteriali o di presidi ospedalieri devono rispettare i requisiti minimi strutturali, impiantistici e di attrezzature previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
La vigilanza sui requisiti igienico-sanitari degli obitori e sulla loro funzionalità compete al Direttore Sanitario di Presidio, in caso di obitorio ospedaliero, ovvero al responsabile del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica delle ASL, qualora l'obitorio abbia una sede extraospedaliera.

Art. 14
(Imbalsamazione)
I trattamenti di imbalsamazione del cadavere possono essere richiesti dai coniugi, dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero dagli ascendenti, discendenti, collaterali e affini fino al terzo grado e possono iniziare solo dopo che sia stata rilasciata l'autorizzazione da parte dell'Autorità comunale, previo parere della ASL, Servizio di Medicina Legale e Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, non prima che sia trascorso il periodo di osservazione della morte. La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione viene presentata al Comune e alla ASL competente per territorio. Deve essere corredata dalla dichiarazione di un medico, legalmente abilitato all'esercizio professionale, incaricato dell'operazione, che indica il procedimento che intende utilizzare, il luogo e l'ora in cui la effettuerà. Deve essere inoltre corredata dal certificato del medico necroscopo e dal certificato del medico curante che esclude il sospetto che la morte sia dovuta a reato. I Servizi di Medicina Legale e di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL, rilasciano il parere di competenza e assicurano la vigilanza sulle operazioni. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

Art. 15
(Tanatocosmesi)
I trattamenti di tanatocosmesi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 10 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'art. 8.

Capo II - Trasporto funebre

Art. 16
(Trasferimento di salma)
Il trasferimento di salma è previsto: nei casi di decesso in luoghi pubblici e decesso in abitazioni inadatte per l'osservazione; su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10, per trasferimento presso luogo di osservazione diverso dal luogo del decesso. Qualora il decesso avvenga in abitazioni non idonee per l'osservazione o in luoghi pubblici, la salma deve essere trasportata presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale (art. 12 D.P.R. 285/1990) o presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate. Su richiesta dei componenti il nucleo familiare la salma può essere trasportata con oneri a carico dei richiedenti presso le strutture di cui al comma 5 dell'art. 10. Il trasporto della salma da un'abitazione non idonea è disposto dal medico che presenta la denuncia delle cause di morte o dal medico necroscopo. Su richiesta dei familiari dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10, il Direttore Sanitario dell'Ospedale dove è avvenuto il decesso può autorizzare il trasporto di una salma dalla struttura sanitaria alle

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

strutture per il commiato, alle case funerarie, all'obitorio comunale, alla propria abitazione; l'autorizzazione viene rilasciata previa valutazione delle condizioni della salma, in rapporto alla distanza da percorrere e al luogo da raggiungere. Su richiesta dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 6 dell'art. 10, il medico necroscopo può autorizzare il trasporto di una salma dall'abitazione in cui è avvenuto il decesso alle strutture per il commiato, alla casa funeraria o all'obitorio comunale; l'autorizzazione viene rilasciata dal medico che interviene anche prima delle quindici ore; resta fermo il successivo accertamento della morte da effettuarsi dopo la quindicesima ora da parte del medico necroscopo competente per territorio. Durante il trasporto di cui ai commi precedenti, la salma deve essere riposta in un contenitore impermeabile, non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve essere effettuato con idonea auto funebre da personale qualificato, che redige un apposito verbale. Salvo il caso di trasporto in abitazione privata, il Responsabile della Struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo, dell'addetto al trasporto e trasmette tali informazioni al Comune cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio. Se la salma viene trasportata in un Comune diverso da quello in cui è avvenuto il decesso, purchè nell'ambito della Regione Abruzzo, i soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 che rilasciano l'autorizzazione devono darne comunicazione, unitamente ad una copia della denuncia delle cause di morte, al Comune a cui è destinata la salma e alla ASL competente per territorio.

Art. 17
(Trasporto di cadavere)
Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso o del rinvenimento all'obitorio, alla camera mortuaria, alle case funerarie, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. Qualora il trasporto di un cadavere avvenga dopo l'accertamento delle cause di morte, ma prima del termine del periodo di osservazione, il trasporto deve avvenire con le medesime modalità indicate per le salme di cui al comma 6, dell'art. 16. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti sopraindicati, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al Comune di destinazione, qualora il trasporto sia verso un altro Comune. Il Comune deve acquisire il nulla osta al trasporto rilasciato dal medico necroscopo nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 8. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'art. 10, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa. Il cadavere deve essere collocato in una bara avente i requisiti richiesti in relazione al tipo di trasporto e al destino del feretro; il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di idonea auto funebre e deve essere effettuato da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. L'esatto adempimento delle procedure di chiusura e di confezionamento dei feretri è delegato all'incaricato del trasporto. L'incaricato redige un verbale dell'operazione eseguita e dichiara l'identità del defunto e il corretto adempimento di tutte le procedure previste dalla legge, in riferimento al tipo di trasporto e al destino del feretro. Il predetto verbale costituisce documento di accompagnamento del feretro, unitamente ai decreti di autorizzazione del Comune dove è avvenuto il decesso, per il trasporto, il seppellimento o la cremazione. In una copia del predetto verbale deve essere annotato il ricevimento del feretro da parte del servizio di custodia cimiteriale in caso di sepoltura. In caso di trasporto di cadaveri all'estero si applicano le norme vigenti (artt. 27 e 29 D.P.R. 285/1990). I trattamenti antiputrefattivi sono disciplinati dal medico necroscopo; sono eseguiti sotto la sua responsabilità e vigilanza e devono essere limitati ai casi di effettiva necessità. Nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del DPR 285/1990può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta.

Art. 18
(Trasporto di resti mortali)
Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto a particolari prescrizioni igienico-sanitarie. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili deve essere autorizzato dal Comune competente per territorio. Il trasporto di parti anatomiche per la sepoltura in cimitero o la cremazione deve essere sottoposto al nulla osta della ASL competente per territorio e autorizzato dal Comune.

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

Art.19
(Prodotti del concepimento)
L'ASL rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione. Il Comune autorizza il trasporto di cui al comma 1. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

Art. 20
(Vigilanza igienico sanitaria)
Il Comune deve comunicare tempestivamente al Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica della ASL competente per territorio via fax, per posta elettronica o telefonicamente, tutte le autorizzazioni al trasporto rilasciate. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 16, 17, 18, 19 è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della medesima struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto non può essere svolto da personale dipendente, a qualsiasi titolo, da un soggetto esercente l'attività funebre.

Art. 21
(Requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse)
Le autofunebri destinate al trasporto di salme e cadaveri su strada, sono rivestite internamente, nel comparto destinato al feretro, che deve essere nettamente separato dal posto di guida del conducente, da idoneo materiale impermeabile, facilmente sanificabile e disinfettabile, e sono attrezzate in modo da impedire che il feretro si sposti durante il trasporto. Le rimesse devono essere in possesso di specifica certificazione di agibilità e devono essere dotate delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri. L'ASL nel cui ambito territoriale ha sede la rimessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, rilascia al proprietario dell'autofunebre il libretto di idoneità, in cui è indicata anche la rimessa di abituale deposito. Il proprietario dell'autofunebre trasmette annualmente alla ASL che ha rilasciato il libretto di cui al comma 3, un'autocertificazione sulla continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti previsti e sul permanere del luogo di abituale rimessaggio, e ne allega copia al libretto di idoneità.

Art. 22
(Trasporto funebre tra Stati)
I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con Regio Decreto 1 luglio 1937, n. 1379 (Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937), sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo di cui al comma 1, tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della Salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'Autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dalla ASL.

Capo III - Inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni cimiteriali

Art. 23
(Diritto di sepoltura)
Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione: i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale qualunque ne fosse in vita la residenza; i cadaveri delle persone morte fuori comune, ma aventi in esso in vita la residenza; i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morti fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento nel cimitero del comune scelto dai famigliari del defunto; i nati morti e i prodotti del concepimento; i resti mortali delle persone sopra elencate.

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

Note all'art. 23:
Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51. Vedi il testo originario.

Art. 24
(Identificazione della sepoltura)
Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto. Ogni sepoltura, sia in caso d'inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

Art. 25
(Autorizzazione all'inumazione e tumulazione)
L'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti è rilasciata secondo la vigente normativa statale. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate alla sepoltura secondo le modalità indicate dal Comune ove avviene la sepoltura, previo nulla osta della ASL. Per i prodotti abortivi di età gestazionale fino a ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di vita intrauterina e non siano stati denunciati come nati morti, si procede nel seguente modo: i genitori sono informati dalla Direzione Sanitaria della struttura ospedaliera della possibilità di richiedere la sepoltura; qualora non venga avanzata la richiesta di sepoltura, si provvederà in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche riconoscibili.

Art. 26
(Esumazione ed estumulazione ordinarie)
Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione del loculo, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari. Le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria sono regolate dal Comune nel rispetto della presente legge attraverso il regolamento di cui all'art. 6. Il Comune invia il piano annuale dei turni di rotazione delle operazioni di esumazione ed estumulazione alla ASL competente per territorio. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione il responsabile del servizio di custodia cimiteriale vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede prontamente l'intervento del personale della ASL in caso di necessità, redige un verbale e provvede ad annotarle nel registro previsto al comma 2 dell'art. 52 del D.P.R. 285/1990. In caso di esumazione ordinaria i resti mortali possono essere raccolti in una cassetta di zinco per essere collocati in un loculo o in un colombaio, oppure possono essere collocati nell'ossario comune. In caso di estumulazione allo scadere della concessione è consentita la riduzione, con successiva ritumulazione (previa raccolta in una cassetta di zinco) o collocazione nell'ossario comune, esclusivamente quando sia accertata la completa mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia cimiteriale; qualora la mineralizzazione risulti incompleta, il responsabile del servizio di custodia cimiteriale dispone l'inumazione per cinque anni al fine di consentire la completa mineralizzazione.

Art. 27
(Esumazione ed estumulazione straordinarie)
In caso di esumazione o estumulazione straordinaria disposta dall'Autorità giudiziaria, l'operazione si svolge alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale del Comune, nel rispetto delle indicazioni impartite dalla stessa Autorità giudiziaria; le operazioni disposte dall'Autorità giudiziaria devono essere effettuate all'interno delle strutture obitoriali. Il personale sanitario della ASL assiste alle operazioni solo su espressa richiesta dell'Autorità giudiziaria. In caso di esumazioni o estumulazioni straordinarie autorizzate dal Comune per consentire la traslazione del feretro in altra sepoltura o la cremazione, non è richiesto il parere preventivo della ASL. Le operazioni si svolgono alla presenza del responsabile del servizio di custodia cimiteriale che vigila sugli aspetti igienico-sanitari, richiede l'intervento del personale della ASL in caso di necessità, redige un verbale e le annota sul registro previsto dal comma 2 dell'art. 52 del D.P.R. 285/1990. Le esumazioni straordinarie sono vietate nel periodo ricompreso tra il primo maggio e il trenta settembre. Qualunque sia la successiva destinazione, il feretro esumato deve essere collocato in una cassa metallica a meno che non risulti perfettamente integro. La cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa. Le estumulazioni straordinarie per traslazione in altra sepoltura o per successiva cremazione si possono effettuare in qualunque mese dell'anno; il feretro, qualunque sia la successiva destinazione, viene collocato in

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

una cassa metallica, a meno che il responsabile del servizio di custodia cimiteriale non ne accerti la perfetta tenuta; la cassa metallica verrà poi eliminata in caso di cremazione o inumazione in altra fossa. Qualora la richiesta di estumulazione straordinaria riguardi una sepoltura superiore a venti anni, e sia orientata al recuperoriutilizzo del loculo, si provvede all'inumazione del feretro per almeno cinque anni, al fine di consentire la completa mineralizzazione. Se durante l'operazione viene constatata la completa mineralizzazione da parte del responsabile del servizio di custodia cimiteriale, questi potrà disporre la raccolta dei resti.

Capo IV - Cremazione e destinazione delle ceneri

Art. 28
(Cremazione)
La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

Art. 29
L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello stato civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o su richiesta dei coniugi, dei figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi ovvero degli ascendenti, dei discendenti, dei collaterali e degli affini fino al terzo grado e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'art. 3 della legge 30.3.2001, n. 130 recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri". Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1. Il prelievo di campioni biologici ed annessi cutanei, previsto dall'art. 3, comma 1, lettera h), della legge 130/2001, finalizzato ad eventuali indagini per causa di giustizia, è effettuato dal medico necroscopo nel luogo di osservazione, dopo l'accertamento di morte. Le modalità di conservazione e custodia dei prelievi saranno individuate e stabilite con apposito regolamento interno a ciascuna ASL.

Note all'art. 29:
Al comma 3, le parole "nel luogo di osservazione, dopo l'accertamento di morte" sono state inserite dall'art. 3, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51.

Art. 30
(Crematori)
Per la realizzazione e la gestione dei crematori si applicano le disposizioni di cui alla legge 130/2001.

Art. 31
(Espressione di volontà)
La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'art. 3 della legge 130/2001.

Art. 32
(Registro per la cremazione)
È istituito presso ogni Comune il registro per la cremazione. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del codice civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

Art. 33
(Consegna e destinazione finale delle ceneri)
Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle o mediante interramento in spazi a ciò destinati. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati. In caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro componente il nucleo familiare, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nel registro di cui all'art. 32 sono annotati: numero progressivo e data; cognome, nome e dati anagrafici del defunto; modalità di espressione della volontà; eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte; cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna; cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro; eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente. Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone: dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente piu' prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di piu' parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi; dall'esecutore testamentario; dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto; dal tutore di minore o interdetto; in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), dal personale autorizzato dal Comune.

Art. 34
(Dispersione delle ceneri)
La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ai sensi della legge 130/2001, è consentita: in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri; in natura; in aree private. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi: in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi; nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva; nei fiumi; in mare; in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi; negli altri luoghi previsti dalla normativa statale. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro famigliari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7, dell'art. 33. I soggetti di cui al comma 7, dell'art. 33 sono tenuti a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, la modalità per la dispersione delle ceneri. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione. Al di fuori dei cinerari comunali previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano.

TITOLO IV - ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 35
(Attività funebre)
Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso; fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale; trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane; preparazione del cadavere e confezionamento del feretro; recupero di cadaveri, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati. I soggetti che intendono svolgere l'attività funebre presentano Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ai sensi dell'art. 19 della legge 7

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al SUAP del Comune territorialmente competente. La Scia è corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti di seguito individuati al comma 3. I soggetti che intendono svolgere attività funebre devono possedere i seguenti requisiti: che l'attività funebre venga svolta nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; che dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui: la disponibilità funzionale, documentata e certificata, di almeno un'auto funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno di un'auto funebre, in possesso di specifica certificazione di agibilità dotata delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione delle auto funebri; la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove si presenta la Scia; personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte tra cui personale inquadrato nel rispetto delle norme nazionali sul mercato del lavoro; un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificatamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa; per l'apertura di ulteriori sedi commerciali i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre di un incaricato alla trattazione degli affari per ogni singola sede; al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre. Al fine del mantenimento del requisito di cui al punto 3, della lettera b), del comma 3, le imprese esercenti l'attività funebre hanno l'obbligo di far frequentare al proprio personale specifiche giornate formative della durata complessiva non inferiore a ventiquattro ore secondo le modalità, i tempi ed il programma stabiliti con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; la partecipazione alle giornate formative dà diritto al rilascio di un attestato di frequenza. É vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali. L'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale; è invece compatibile con la gestione delle case funerarie e delle sale del commiato. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre e verifica annualmente la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia per svolgere l'esercizio dell'attività funebre.

Note all'art. 35:
Il numero 1 della lettera b) del comma 3, già modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51, poi sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 21 maggio 2014, n. 33, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 2 luglio 2015, n. 17. Al numero 3 della lettera b) del comma 3 le parole "tra cui personale inquadrato nel rispetto delle norme nazionali sul mercato del lavoro" sono state aggiunte dall'art. 4, comma 2, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51, come sostituito - detto comma 2 - dall'art. 6, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 54. Al numero 4 della lettera b) del comma 3 le parole "per ogni singola sede" sono state aggiunte dall'art. 4, comma 3, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51. Al comma 7 le parole "e verifica annualmente la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia per svolgere l'esercizio dell'attività funebre" sono state aggiunte dall'art. 4, comma 4, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51. Vedi il testo originario del presente articolo.

Art. 36
(Strutture per il commiato)
Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, possono essere utilizzate, su istanza dei componenti il nucleo familiare del defunto di cui al comma 6 dell'art. 10, per la custodia e l'esposizione delle salme per la durata del periodo di osservazione e anche per i riti del commiato. Le strutture per il commiato sono fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le strutture devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private. L'autorizzazione all'apertura delle strutture per il commiato è rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, nè di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro immediate vicinanze. Sono collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali. Le strutture per il

commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatocosmesi secondo le modalità e i termini stabiliti dalla normativa nazionale vigente.

Art. 37
(Casa funeraria)
La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti privati che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni: osservazione del cadavere; trattamento conservativo; trattamenti di tanatocosmesi; custodia ed esposizione del cadavere; attività proprie delle strutture per il commiato. Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, le strutture devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa nazionale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private. L'autorizzazione all'apertura delle case funerarie è rilasciata dal Comune ove ha sede la struttura, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio, che provvede anche alla vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento delle stesse. La ASL rilascia il parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Comune. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla presentazione della stessa. Le case funerarie non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, nè di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva o nelle loro immediate vicinanze. Sono collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali.

Art. 38
(Rifiuti cimiteriali)
I rifiuti cimiteriali devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative. Sono definiti nel D.P.R. 15.7.2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179) e sono classificati come "rifiuti urbani" nell'art. 184 del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 39
(Sanzioni)
Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 35, ai commi 4 e 5, dell'art. 36 e agli articoli 10, 13, 16, 17, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 5.000,00. L'inosservanza delle altre disposizioni di cui al Capo II, Titolo III comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 4.000,00. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle strutture del commiato e delle case funerarie di cui alla presente legge e la violazione delle disposizioni di cui all'art. 34, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla L.R. 19 luglio 1984, n. 47 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria) e successive modifiche ed integrazioni. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre, chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o piu' servizi, è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 9.000,00. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre.

Art. 40
(Prestazioni delle ASL)
Gli interventi del personale della ASL non sono onerosi per coloro che li richiedono.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41
(Regime transitorio)
Le imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'art. 35, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dal comma 3 di detto articolo, entro il 31 dicembre 2015. Qualora il gestore del cimitero svolga anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria con proprietà diverse, da attuare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale scadenza originaria

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

della gestione antecedente a tale data. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della presente legge, i Comuni istituiscono il registro di cui all'art. 32, adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella presente legge. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) e successive modificazioni.

Note all'art. 41:
Al comma 1 le parole "entro il 31 dicembre 2015" sono state introdotte dall'art. 1, comma 2, L.R. 2 luglio 2015, n. 17in sostituzione delle precedenti parole "entro il 30 giugno 2015", introdotte dall'art. 5, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51 in sostituzione delle originarie parole "entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della presente legge".

Art. 41-bis
(Disposizioni attuative)
Il competente Servizio della Giunta regionale, entro il 1o settembre 2013, adotta i provvedimenti necessari all'attuazione della presente legge comprensivi della modulistica necessaria per l'esercizio dell'attività di cui al comma 2 dell'articolo 35.

Note all'art. 41-bis:
Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L.R. 18 giugno 2013, n. 17 e poi così modificato dall'art. 6, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 51 che, al comma 1, ha aggiunto, in fine, le parole "comprensivi della modulistica necessaria per l'esercizio dell'attività di cui al comma 2 dell'articolo 35".

Art. 42
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Particolarità nella sepoltura

Le inumazioni si distinguono in comuni e private: sono comuni quelle effettuate nei campi di rotazione, sono private quelle eseguite nelle tombe in terra ottenute in concessione.
Le estumulazioni sono ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione (30 anni) a tempo determinato o dopo una permanenza nel manufatto edilizio non inferiore a 30 anni.
Sono straordinarie quelle eseguite prima dei tempi anzidetti richieste dai familiari per il trasferimento del defunto o su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Durata e uso delle concessioni

Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le durate indicate all’art. 53 del Regolamento. La proroga è concessa subordinatamente al pagamento di un'integrazione tariffaria e dà luogo ad un atto concessorio integrativo.

Famedio

Il famedio è ricavato presso la chiesa principale del Cimitero.

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

Popolazione residente e mortalità. Andamento storico e trend futuri

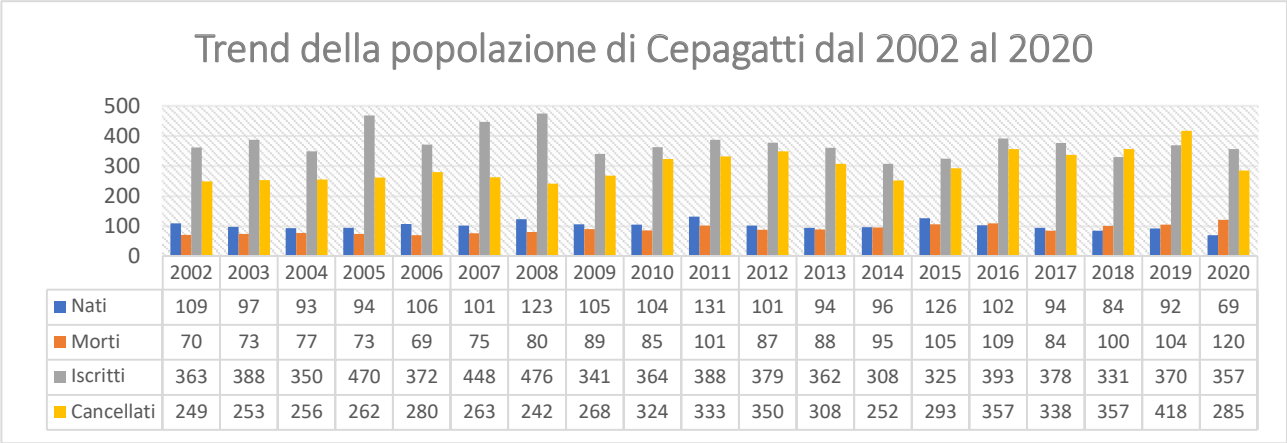
Andamento della mortalità nel Comune di Cepagatti

Per analizzare il trend demografico della popolazione di Cepagatti sono stati utilizzati i dati Istat considerando numero di abitanti, nascite, morti, iscrizioni e cancellazioni dal 2002 al 2020. Da allora il numero dei residenti è leggermente aumentato con andamento altalenante, toccando il picco nel 2017, per poi decrescere fino al 2019, passando da un totale di 9080 all'inizio del 2002 a 10807 abitanti alla fine del 2020.

Anno	Popolazione totale al 1° Gennaio	Nati	Morti	Iscritti	Cancellati	Saldo naturale	Saldo migratorio	Popolazione totale al 31 Dicembre
2002	9080	109	70	363	249	39	114	9233
2003	9233	97	73	388	253	24	135	9392
2004	9392	93	77	350	256	16	94	9502
2005	9502	94	73	470	262	21	208	9731
2006	9731	106	69	372	280	37	92	9860
2007	9860	101	75	448	263	26	185	10071
2008	10071	123	80	476	242	43	234	10348
2009	10348	105	89	341	268	16	73	10437
2010	10437	104	85	364	324	19	40	10496
2011	10496	131	101	388	333	30	55	10581
2012	10581	101	87	379	350	14	29	10624
2013	10624	94	88	362	308	6	54	10684
2014	10684	96	95	308	252	1	56	10741
2015	10741	126	105	325	293	21	32	10794
2016	10794	102	109	393	357	-7	36	10823
2017	10823	94	84	378	338	10	40	10873
2018	10873	84	100	331	357	-16	-26	10831
2019	10831	92	104	370	418	-12	-48	10771
2020	10786	69	120	357	285	-51	72	10807
TOTALE		**1921**	**1684**	**7163**	**5688**	**237**	**1475**	
MEDIA ANNUALE		**101,11**	**88,63**	**377,00**	**299,37**	**12,47**	**77,63**	

Tabella 1 – Saldo naturale e saldo migratorio della popolazione residente

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV



	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nati	109	97	93	94	106	101	123	105	104	131	101	94	96	126	102	94	84	92	69
Morti	70	73	77	73	69	75	80	89	85	101	87	88	95	105	109	84	100	104	120
Iscritti	363	388	350	470	372	448	476	341	364	388	379	362	308	325	393	378	331	370	357
Cancellati	249	253	256	262	280	263	242	268	324	333	350	308	252	293	357	338	357	418	285

Figura 1 – Grafico relativo al saldo naturale e migratorio dal 2002 al 2020

Crescita della popolazione e calcolo incremento medio annuo (Fonte: ISTAT)

Anno	Popolazione totale al 1° Gennaio	Popolazione totale al 31 Dicembre	Saldo popolazione	Saldo percentuale popolazione (%)
2002	9080	9233	153	1,66
2003	9233	9392	159	1,69
2004	9392	9502	110	1,16
2005	9502	9731	229	2,35
2006	9731	9860	129	1,31
2007	9860	10071	211	2,10
2008	10071	10348	277	2,68
2009	10348	10437	89	0,85
2010	10437	10496	59	0,56
2011	10496	10581	85	0,80
2012	10581	10624	43	0,40
2013	10624	10684	60	0,56
2014	10684	10741	57	0,53
2015	10741	10794	53	0,49
2016	10794	10823	29	0,27
2017	10823	10873	50	0,46
2018	10873	10831	-42	-0,39
2019	10831	10771	-60	-0,56
2020	10786	10807	21	0,19
Saldo totale sulla popolazione			**1712**	**17,12**
Variazione media annua popolazione			**90,11**	**0,90**

Tabella 2 – Andamento della popolazione residente nel Comune dal 2001 al 2019

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

Il bilancio della popolazione di Cepagatti è positivo; si ha infatti una variazione media di circa 90 unità ogni anno e un incremento percentuale dello 0,90%.

Saldo totale sulla popolazione = 1712 UNITÀ
Variazione media annua popolazione = 0,9%

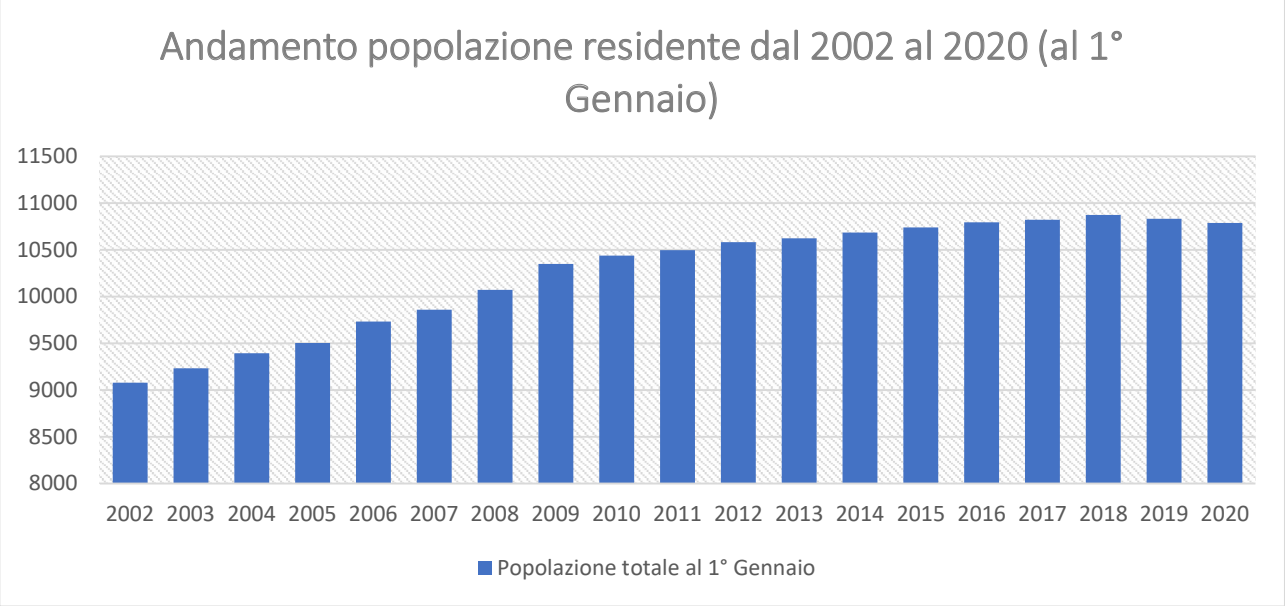


Figura 2 – Grafico relativo all'andamento della popolazione residente nel comune

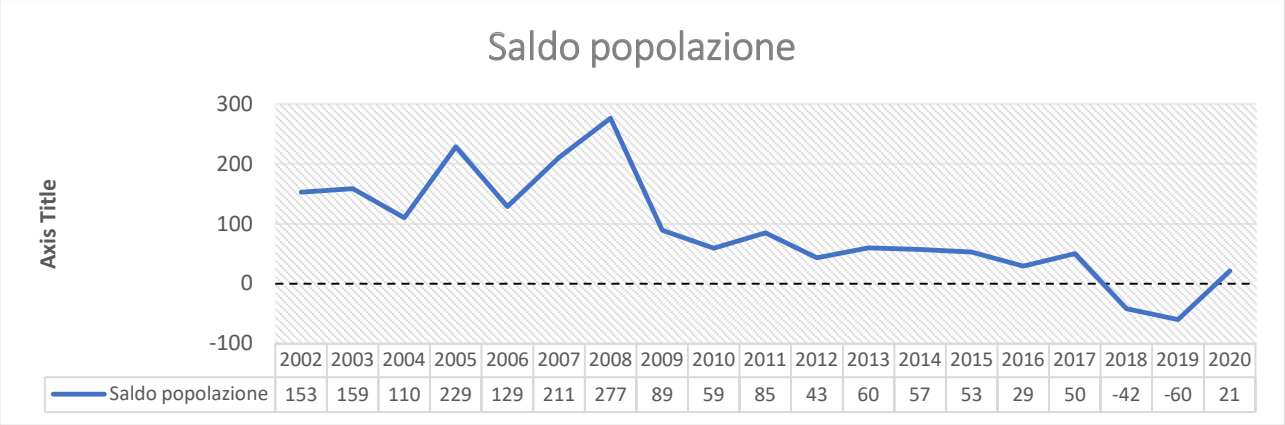


Figura 3 – Grafico relativo al saldo della popolazione residente del Comune

Analizzando il saldo fra la popolazione registrata entro il 31 dicembre e quella presente al 1° gennaio dello stesso anno, si denota un picco positivo negli anni 2005 e 2008 e, per contro, un picco negativo negli anni 2018 e 2019. Si registra un aumento, seppur non costante, della popolazione a partire dal 2002 fino al 2017. Diminuzioni nel saldo naturale si registrano nel 2018 e nel 2019. Come già accennato, questi numeri derivano dalla somma fra le nascite e le immigrazioni alle quali sono poi state sottratte le morti e le emigrazioni. Per capire meglio i movimenti in tali ambiti, si è passati ad analizzare più approfonditamente il saldo relativo a nascite/decessi ed a immigrazioni/emigrazioni.

Saldo naturale e tasso di mortalità medio annuo (Fonte: ISTAT)

Il saldo tra i nati e i morti è quasi sempre positivo, ulteriore conferma della crescita riscontrata sulla popolazione totale nel comune.

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

Anno	Nati	Morti	Saldo naturale
2002	109	70	39
2003	97	73	24
2004	93	77	16
2005	94	73	21
2006	106	69	37
2007	101	75	26
2008	123	80	43
2009	105	89	16
2010	104	85	19
2011	131	101	30
2012	101	87	14
2013	94	88	6
2014	96	95	1
2015	126	105	21
2016	102	109	-7
2017	94	84	10
2018	84	100	-16
2019	92	104	-12
2020	69	120	-51
Totale	**1921**	**1684**	**237**
Media annuale	**101,11**	**88,63**	**12,47**

Tabella 3 – Saldo naturale e tasso di mortalità medio annuo dal 2001 al 2019

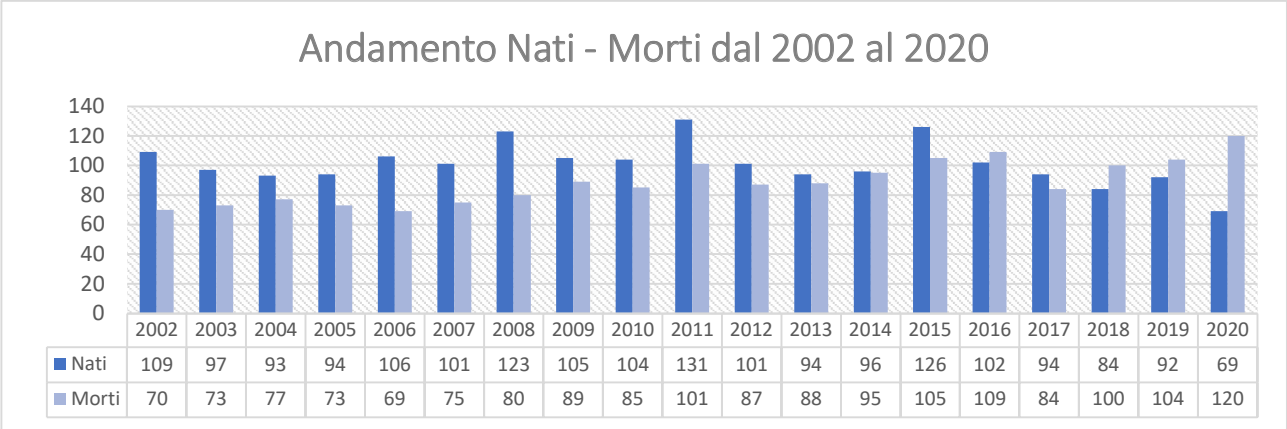


Figura 4 – Grafico nascite e decessi nel comune di Cepagatti dal 2001 al 2019

Anno	Popolazione totale al 1° Gennaio	Morti	Percentuale morti/anno (%)
2002	9080	70	0,77
2003	9233	73	0,79
2004	9392	77	0,82
2005	9502	73	0,77
2006	9731	69	0,71
2007	9860	75	0,76
2008	10071	80	0,79
2009	10348	89	0,86
2010	10437	85	0,81
2011	10496	101	0,96
2012	10581	87	0,82
2013	10624	88	0,83
2014	10684	95	0,89
2015	10741	105	0,98
2016	10794	109	1,01
2017	10823	84	0,78
2018	10873	100	0,92
2019	10831	104	0,96
2020	10786	120	1,11
Totale decessi dal 2002 al 2020		**1684**	**16,35**
Media decessi dal 2002 al 2020		**88,63158**	**0,86**

Tabella 4 – Tasso di mortalità nel comune di Cepagatti dal 2001 al 2019

Soffermandosi sui dati relativi ai decessi, è stata calcolata la percentuale di morti a fine anno rispetto alla popolazione registrata all'inizio dello stesso, ottenendo un tasso di mortalità medio che si aggira intorno allo 0,86%, con picchi di 109 e 120 morti rispettivamente nel 2016 e nel 2020. Questo dato sarà utile in seguito per determinare la mortalità prevista dal 2022 al 2041, al fine di fare una previsione dei decessi per i prossimi 30 anni.

MEDIA ANNUALE DECESSI DAL 2002 AL 2020 = 88,63
TASSO DI MORTALITÀ ANNUALE = 0,86%

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

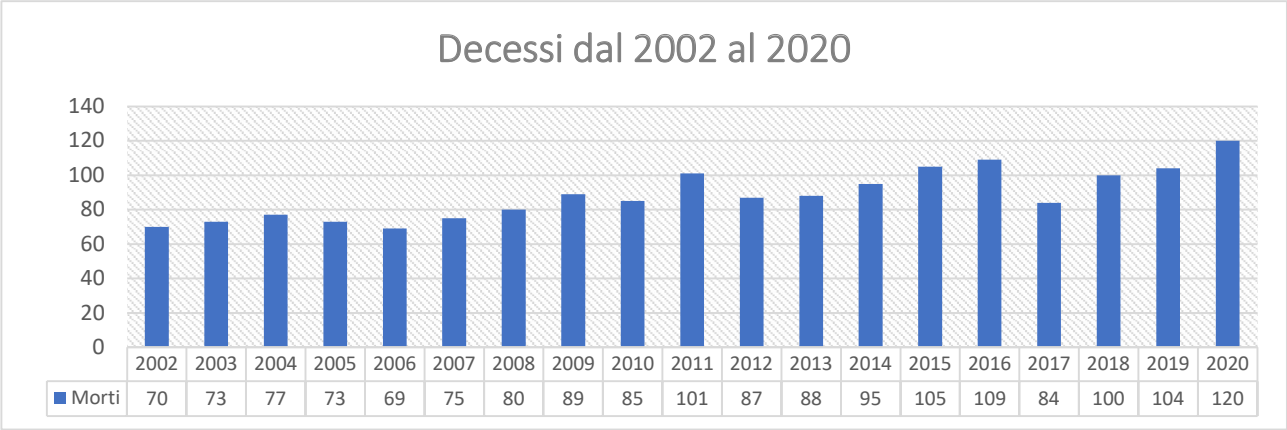


Figura 5 – Grafico dei decessi nel comune di Cepagatti dal 2002 al 2020

Popolazione e decessi previsti entro il 2040

Grazie agli elementi trovati finora, si è potuta fare una stima approssimativa dell'incremento di popolazione previsto entro il 2041 tramite procedure statistiche. Nel nostro caso si farà ricorso all'ipotesi numericamente più sfavorevole (maggior incremento della popolazione) al fine di poter determinare il fabbisogno in termini di posti salma prevedibili fino al 2041. Per gli anni intermedi si è operato mediante interpolazione lineare fino al 2041. La simulazione proposta prevede una tendenziale crescita della popolazione fino al 2041. Pertanto, alla data del 2041 si stima una popolazione di circa 13050 unità. A tale risultato è stato applicato il tasso di mortalità medio annuo ricavato nel paragrafo 2.4 (0,86%), ottenendo così il numero di probabili decessi per la popolazione residente nei prossimi vent'anni. Ovviamente il dato è approssimativo per eccesso, perché non tiene conto di eventuali diminuzioni di popolazione, né di imprevisti come crescita zero o boom demografico (entrambi comunque poco probabili) che potrebbero verificarsi nel corso degli anni.

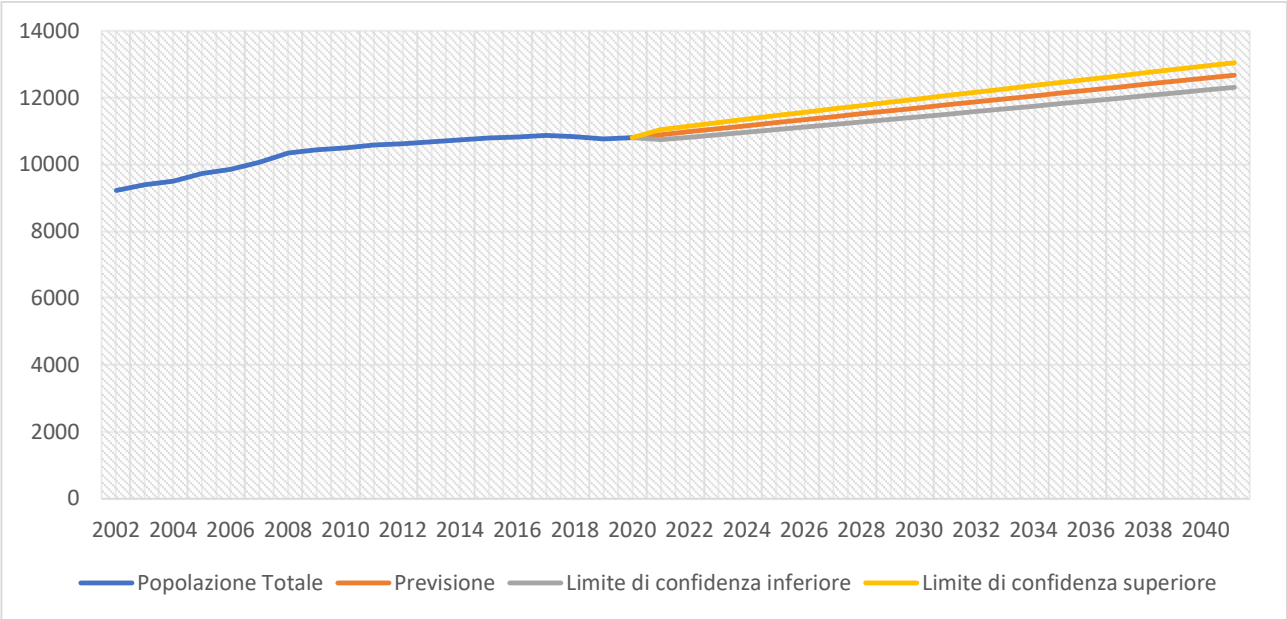


Figura 6 – Previsione della popolazione di Cepagatti fino al 2041 (elaborazione su dati ISTAT)

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

Anno	Popolazione	Tasso di mortalità annuale	Previsione decessi
2020	10807	0,86%	93
2021	11044	0,86%	95
2022	11151	0,86%	96
2023	11256	0,86%	97
2024	11360	0,86%	98
2025	11463	0,86%	99
2026	11565	0,86%	99
2027	11667	0,86%	100
2028	11768	0,86%	101
2029	11868	0,86%	102
2030	11968	0,86%	103
2031	12068	0,86%	104
2032	12167	0,86%	105
2033	12266	0,86%	105
2034	12365	0,86%	106
2035	12464	0,86%	107
2036	12562	0,86%	108
2037	12660	0,86%	109
2038	12758	0,86%	110
2039	12855	0,86%	111
2040	12953	0,86%	111
2041	13050	0,86%	112
Numero decessi entro il 2040			**2271**
Media annuale decessi entro il 2040			**103,23**
Diminuzione popolazione entro il 2040			**2243**
Decremento medio annuo popolazione			**101,9655702**

Tabella 5 - Previsioni decessi dal 2019 al 2040

Confronto tra immigrati ed emigrati e tasso d'immigrazione medio annuo

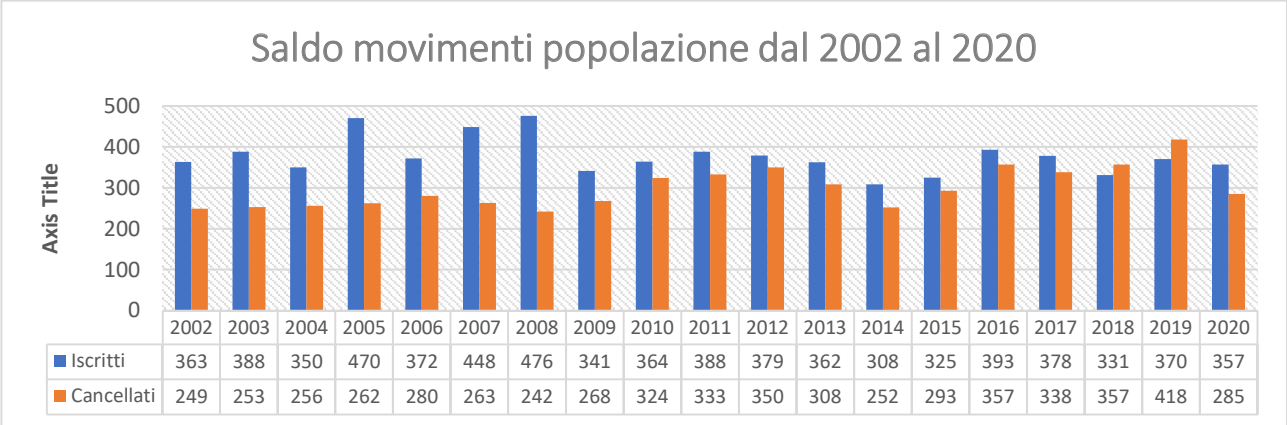


Figura 7 – Grafico relativo ai movimenti (cancellati/iscritti) della popolazione residente a Cepagatti dal 2002 al 2020

Anno	Iscritti	Cancellati	Saldo migratorio
2002	363	249	114
2003	388	253	135
2004	350	256	94
2005	470	262	208
2006	372	280	92
2007	448	263	185
2008	476	242	234
2009	341	268	73
2010	364	324	40
2011	388	333	55
2012	379	350	29
2013	362	308	54
2014	308	252	56
2015	325	293	32
2016	393	357	36
2017	378	338	40
2018	331	357	-26
2019	370	418	-48
2020	357	285	72
Totale emigrazione/immigrazione	**7163**	**5688**	**1475**
Media annuale	**377**	**299,4**	**77,63**

Tabella 6 - Movimenti migratori della popolazione di Cepagatti dal 2002 al 2020 (Fonte: ISTAT)

Dal 2002 al 2020, nel comune in esame, si è assistito a fenomeni migratori per una media di 377 immigrati contro 299 emigrati. In quest'ambito, il saldo tra chi arriva e chi si trasferisce risulta positivo in favore di un leggero aumento di popolazione, con circa 77,63 abitanti in più ogni anno dovuti a movimenti migratori. Il peso dell'immigrazione, quindi, è quasi del tutto irrilevante rispetto alle dinamiche relative ai movimenti naturali e complessivamente in rapporto alla popolazione residente prevista in futuro.

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

Popolazione straniera residente e previsioni al 2041

I dati relativi alla popolazione straniera effettivamente disponibili partono dall'anno 2002.

Anno	Numero di abitanti stranieri al 1° Gennaio	Numero di abitanti stranieri al 31 Dicembre	Popolazione totale al 1° Gennaio	Popolazione totale al 31 Dicembre	Percentuale sulla popolazione residente al 1° Gennaio (%)	Percentuale sulla popolazione residente al 31 Dicembre (%)
2002	61	76	9080	9233	0,67	0,82
2003	76	102	9233	9392	0,82	1,09
2004	102	157	9392	9502	1,09	1,65
2005	157	171	9502	9731	1,65	1,76
2006	171	196	9731	9860	1,76	1,99
2007	196	241	9860	10071	1,99	2,39
2008	241	293	10071	10348	2,39	2,83
2009	293	337	10348	10437	2,83	3,23
2010	337	350	10437	10496	3,23	3,33
2011	350	362	10496	10581	3,33	3,42
2012	362	370	10581	10624	3,42	3,48
2013	370	412	10624	10684	3,48	3,86
2014	412	427	10684	10741	3,86	3,98
2015	427	446	10741	10794	3,98	4,13
2016	446	464	10794	10823	4,13	4,29
2017	464	481	10823	10873	4,29	4,42
2018	481	506	10873	10831	4,42	4,67
2019	506	453	10831	10771	4,67	4,21
2020	453	432	10786	10807	4,20	4,00
Totale abitanti stranieri	**5905**	**6276**				
Media abitanti stranieri	**656,1111**	**697,33**			**2,96**	**3,13**

Tabella 7 - Popolazione straniera residente, provenienza dal 2002 al 2020 (Fonte: ISTAT)

Come si evince dalla tabella sopra, la presenza di residenti stranieri è limitata a poche unità. La composizione è prevalentemente di cittadini europei e la tendenza in atto non fa presumere che nei prossimi venti anni possa incrementarsi sensibilmente.

Considerazioni sulla posizione dei cimiteri

Zone di rispetto cimiteriale

Per ciò che riguarda le zone di rispetto cimiteriale si fa riferimento, e si cita quindi di seguito, al Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie", e all'articolo 57 del d.P.R. n. 285 del 1990 - regolamento

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

di Polizia Mortuaria, dei quali vengono riportati i tratti salienti e interessanti al fine di descrivere puntualmente questa sezione.

Testo unico delle leggi sanitarie, ex Regio Decreto 27 Luglio 1934, n. 1265

Art. 28. (Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali)

1. All'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: "I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge";
b) i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti: "Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici.
La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente. All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457". 2. All'articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, i commi 3 e 4 sono abrogati.

Art. 339

Il trasporto di salme da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato dal sindaco.
L'introduzione di salme dall'estero è autorizzata dal prefetto, sotto la osservanza delle norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 100.000.
Della concessione dell'autorizzazione deve essere dato avviso al sindaco del Comune nel quale la salma è trasportata

Art. 340

È vietato di seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero.
È fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 100.000 e sono a suo carico le spese per il trasporto del cadavere al cimitero.

Art. 341

Il Ministro per l'interno ha facoltà di autorizzare, di volta in volta, con apposito decreto, la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la tumulazione avvenga con le garanzie stabilite nel regolamento di polizia mortuaria.

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

D.P.R. n. 285 del 1990 - regolamento di Polizia Mortuaria.

art. 57

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.
5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

Dotazioni obbligatorie del cimitero e servizi

L'art. 92 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (DPR 285 DEL 10.09.1990) non prevede più concessioni perpetue, ma solo concessioni a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. Secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e dal T.U. sulle Leggi sanitarie (approvato con R.D. 27 luglio 1934) ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione, un locale di osservazione e deposito, un obitorio. È possibile che si operi con strutture di livello sovracomunale, le quali possono perciò essere a servizio di più comuni. L'area da destinare a campo di inumazione è prevista secondo uno standard minimo fissato dall'art.58 del D.P.R. 285/90, così come sono stabilite le misure minime per le fosse in larghezza, lunghezza, profondità e dei vialetti interfossa. Di seguito si riporta il testo dell'articolo:

1. La superfice dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

2. Nella determinazione della superfice dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

Analogamente sussistono precisi riferimenti circa le caratteristiche che deve possedere il terreno di un cimitero, secondo quanto fissato dagli artt. 72 e 73 del D.P.R. 285/90.

72. 1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

72. 2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

73. 1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

Le tumulazioni devono seguire le regole stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 285/90.

> *76. 1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. 2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti. 3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro. 4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. 5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato. 6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. 7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido. 8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. 9. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.*

Ogni cimitero deve essere dotato di tutti i servizi, le attrezzature e requisiti di cui al D.P.R. n.285/90 e tutte le successive integrazioni e precisazioni di emanazione nazionale, regionale e locale. Di seguito vengono sommariamente indicati i principali standard da rispettare:
RECINZIONE: deve avere un'altezza non inferiore a m 2,50 rispetto al piano di campagna, come previsto dall'art.61 del D.P.R. 285/90. Addossate alla recinzione possono essere realizzate strutture quali colombari, ossari e cinerari o tombe di famiglia. La recinzione del perimetro dell'impianto cimiteriale può essere realizzata anche all'interno della fascia di rispetto, a condizione che l'area cimiteriale destinata alle sepolture sia chiaramente individuata, sia cartograficamente che sulla base della dislocazione dei manufatti e dei campi d'inumazione.
INGRESSI: devono essere tali da consentire facilità di circolazione e riconoscibilità dei percorsi.
DEPOSITO MORTUARIO: È il locale nel quale vengono depositate le salme o resti di fenomeni cadaverici in attesa della loro inumazione, tumulazione o cremazione. Deve essere rivestita in materiale lavabile (piastrelle ecc.) fino all'altezza di m 2,00.
CAPPELLA PER CERIMONIE RELIGIOSE: Il cimitero deve essere dotato di una cappella destinata agli uffici funebri e religiosi e alle funzioni che si svolgono nei giorni consacrati per i defunti.
SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO: Devono essere costituiti da un antibagno, divisi per sesso e tutti devono avere i requisiti dimensionali minimi prescritti per i servizi igienici accessibili.
DEPOSITI, MAGAZZINI E SPOGLIATOI: Devono essere previsti idonei spazi di deposito per attrezzature e materiali di consumo nonché spogliatoi per il personale di servizio. I materiali e le attrezzature non possono in nessun caso essere disposti alla vista del pubblico. Essi possono essere localizzati anche in ambienti esistenti dismessi, quindi non accorpati nell'area dei servizi.
SPAZI DI SOSTA: Lungo i percorsi pedonali e in prossimità delle aree verdi devono essere realizzate sedute e panchine munite di braccioli, facilmente accessibili, in modo da consentire il riposo e le occasioni di socializzazione. Tutti gli spazi per servizi dovranno essere chiaramente individuabili, il più possibile accorpati in modo da dar vita ad un'aggregazione che costituisca il polo centrale della struttura e poste in prossimità degli uffici del personale.
OSSARI E CINERARI: Devono essere presenti per la conservazione di ossa provenienti dalle esumazioni e di ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri. Sono inoltre necessari in caso di esiti di fenomeni cadaverici e ossa per le quali il defunto o i suoi famigliari non abbiano provveduto ad altra destinazione.
GIARDINI DELLE RIMEMBRANZE: Deve essere previsto un giardino delle rimembranze per l'uso della dispersione delle ceneri. All'interno di esso può essere individuato un ambito destinato allo svolgimento di cerimonie civili e religiose, in occasione dei funerali, ma anche in occasione di ricorrenze particolari.
Il cimitero deve essere dotato inoltre di:
ACQUEDOTTO: Il cimitero deve essere allacciato all'acquedotto comunale e garantire un numero adeguato di postazioni a fontana in modo da assicurare la cura dei fiori e del verde.

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

ILLUMINAZIONE: Le zone d'ingresso e i percorsi principali devono essere dotati di un sistema di illuminazione che garantisca la percorrenza nelle principali direzioni in condizioni di sicurezza.
ACQUE METEORICHE: Vanno raccolte, convogliate e disperse nel terreno.
FOGNATURE: L'area cimiteriale ed i servizi in essa contenuti devono essere collegati al sistema fognario comunale.
RACCOLTA RIFIUTI: L'area cimiteriale deve essere dotata sia all'interno che all'esterno di punti, adeguatamente attrezzati, finalizzati alla raccolta dei materiali di rifiuto prodotti all'interno di essa.

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

Studio della mortalità e delle sepolture

Andamento storico delle sepolture

	Decessi totali	in cappella	% in cappella su sepolture totali	in loculo	% in loculo su decessi totali	in fossa vergine	% in fossa vergine su decessi totali	in celletta	% in fossa vergine su decessi totali
2011	90	26	28,89	61	67,78	1	1,11	2	2,22
2012	87	27	31,03	51	58,62	8	9,20	1	1,15
2013	88	28	31,82	58	65,91	1	1,14	1	1,14
2014	95	30	31,58	56	58,95	6	6,32	3	3,16
2015	105	39	37,14	61	58,10	4	3,81	1	0,95
2016	109	37	33,94	66	60,55	5	4,59	1	0,92
2017	84	28	33,33	46	54,76	7	8,33	3	3,57
2018	100	34	34,00	58	58,00	5	5,00	3	3,00
2019	103	28	27,18	68	66,02	6	5,83	1	0,97
2020	121	36	29,75	76	62,81	7	5,79	2	1,65
2021	121	39	32,23	72	59,50	10	8,26	0	0,00
Totale per categoria	**1103**	**352**	**31,91**	**673**	**61,02**	**60**	**5,44**	**18**	**1,63**
Media annuale	**100,27**	**32,00**	**31,90**	**61,18**	**61,00**	**5,45**	**5,40**	**1,64**	**1,70**

Tabella 9 - Decessi e sepolture dal 2011 al 2021 (Fonte: Comune di Cepagatti)

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

Previsione delle tipologie di sepolture

In questo paragrafo si è utilizzato il metodo della media matematica per prevedere le necessità future.

Dall'analisi demografica è emerso che dal 2022 al 2041 avremo una mortalità media pari allo 0,86% della popolazione residente (secondo i dati ISTAT) ossia circa 103 decessi totali ogni anno. In rapporto alle tipologie di sepolture evidenziato nel decennio 2011-2021 avremo la seguente situazione:

		In cappella	In loculo	In fossa vergine	In celletta
	Decessi totali	% media sul totale	% media sul totale	% media sul totale	% media sul totale
		31,91	61,06	5,44	1,63
2022	96	31	59	5	2
2023	97	31	59	5	2
2024	98	31	60	5	2
2025	99	31	60	5	2
2026	99	32	61	5	2
2027	100	32	61	5	2
2028	101	32	62	6	2
2029	102	33	62	6	2
2030	103	33	63	6	2
2031	104	33	63	6	2
2032	105	33	64	6	2
2033	105	34	64	6	2
2034	106	34	65	6	2
2035	107	34	65	6	2
2036	108	34	66	6	2
2037	109	35	66	6	2
2038	110	35	67	6	2
2039	111	35	68	6	2
2040	111	36	68	6	2
2041	112	36	69	6	2
Totale	**2083**	**665**	**1272**	**113**	**34**

Tabella 10 - Previsione delle tipologie di sepoltura fino al 2041

Determinazione del fabbisogno minimo legale di fosse in campo comune di inumazione

Superfici necessarie secondo il D.P.R. 285/90

Art. 71

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

Art.72

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art.73

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

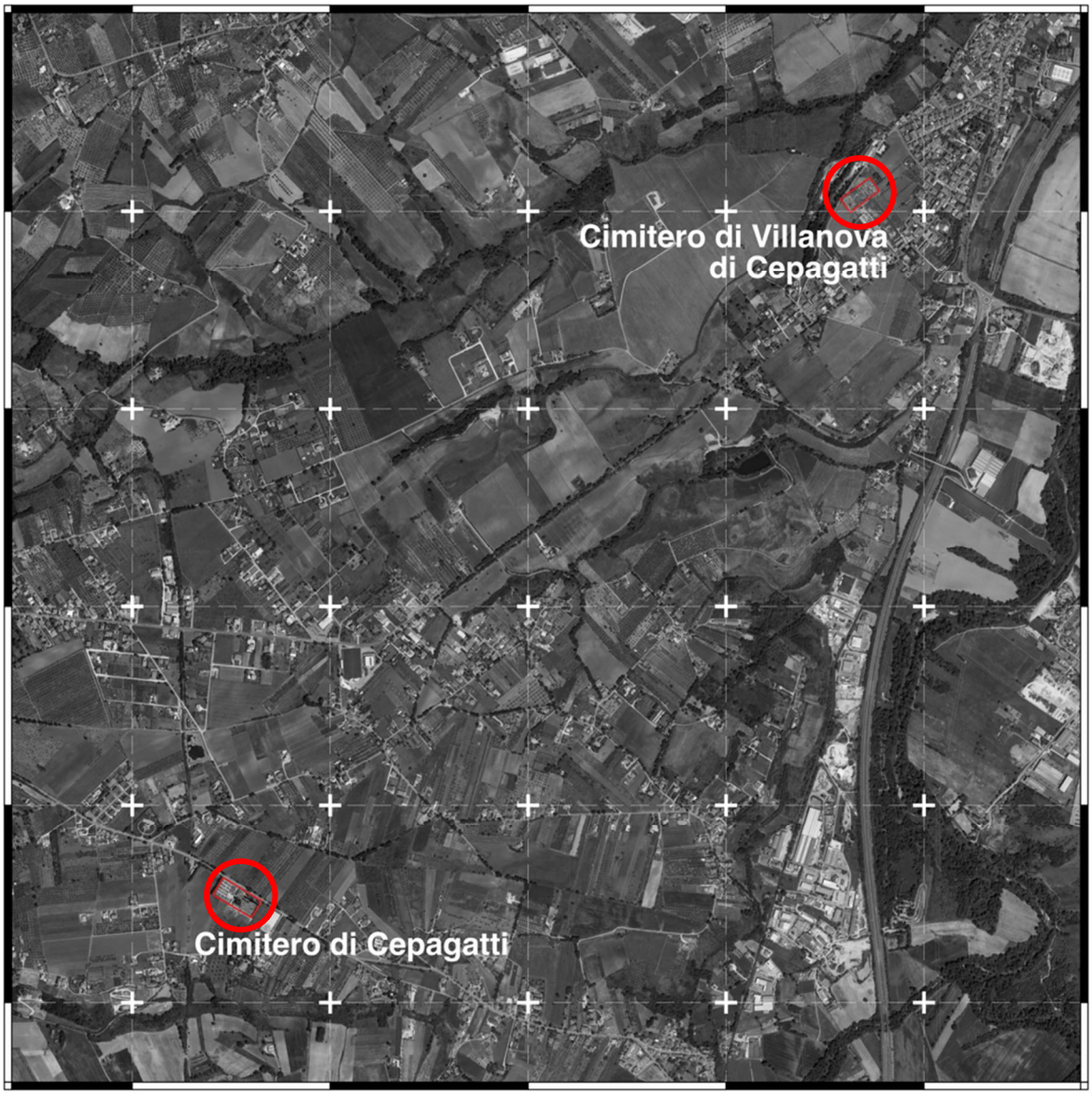
Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

Considerazioni sui cimiteri del comune di Cepagatti

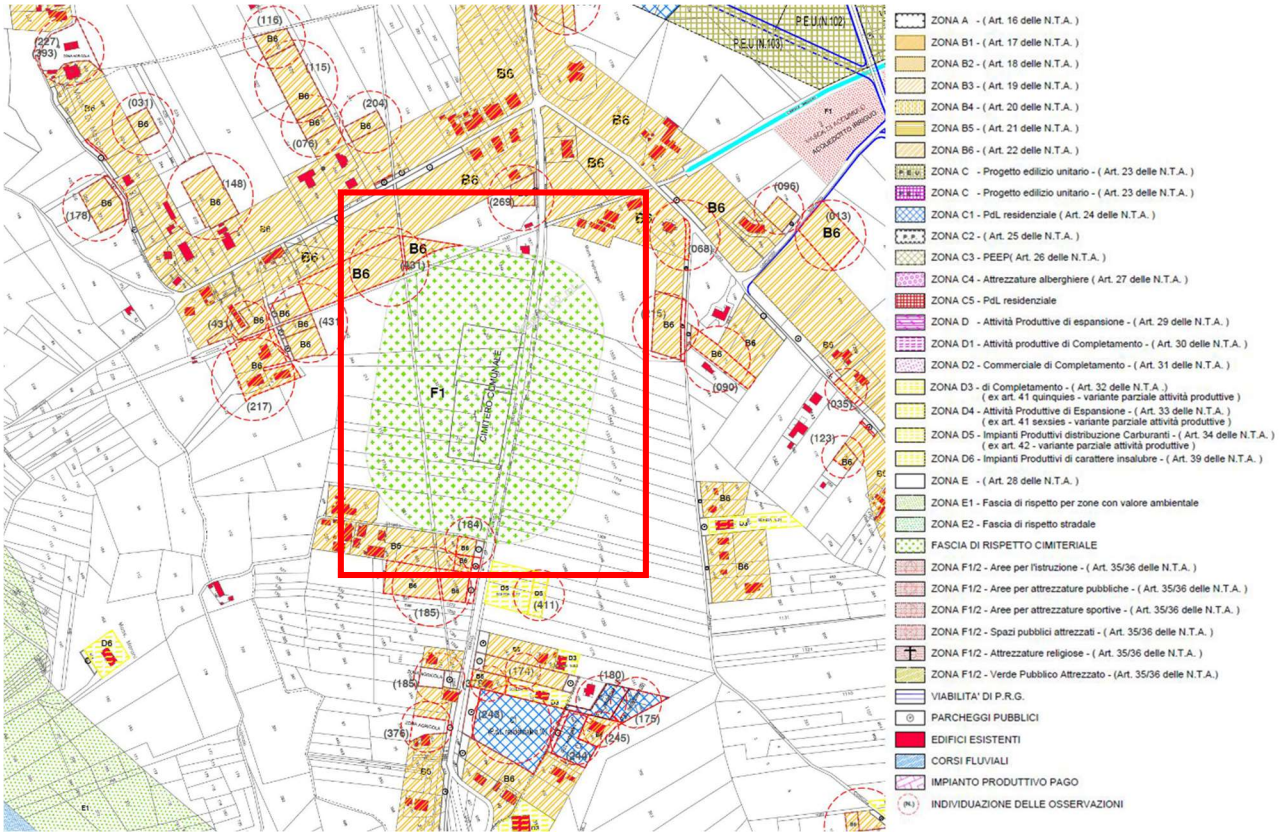
Premessa

I cimiteri oggetto della presente relazione ricadono all'interno del territorio comunale di Cepagatti (PE) e ricoprono due aree che si trovano ad una quota di 145 metri s.l.m., rispettivamente a circa 1,9 km (Cimitero di Cepagatti, via Attilio Forlani SP18) e a 4,6 km (Cimitero di Villanova di Cepagatti, via Trieste 11) dal centro del capoluogo comunale.

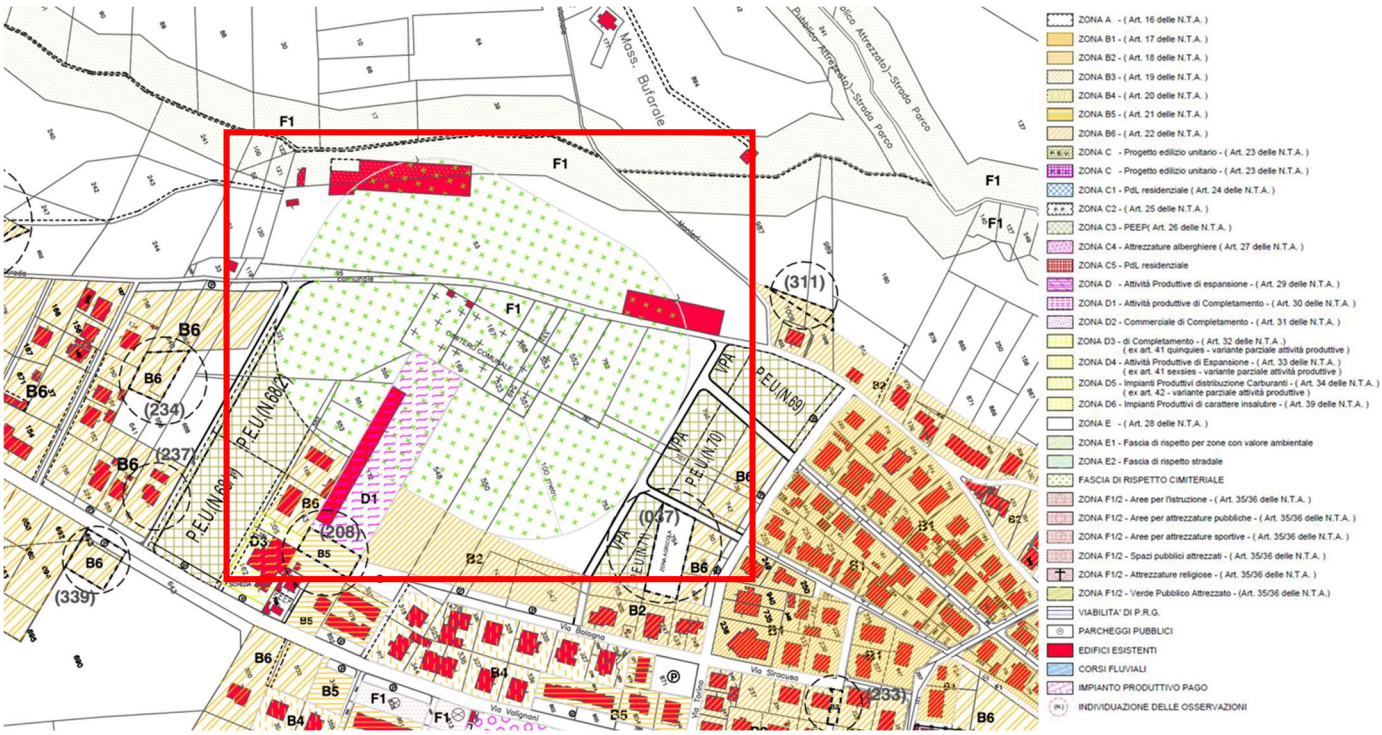


Inquadramento territoriale (ortofoto). In basso a sinistra, in rosso, il Cimitero di Cepagatti. In alto a destra, in rosso, il Cimitero di Villanova di Cepagatti.

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV



PRG – Individuazione del Cimitero di Cepagatti (SP18)



Variante PRG Cepagatti – 28/01/2020 - Cimitero di sito in località "Villanova di Cepagatti"

Fonte: Comune di Cepagatti https://comune.cepagatti.accessocivico.it/content/approvazione-variante-al-prg-rettifiche-ed-adeguamenti

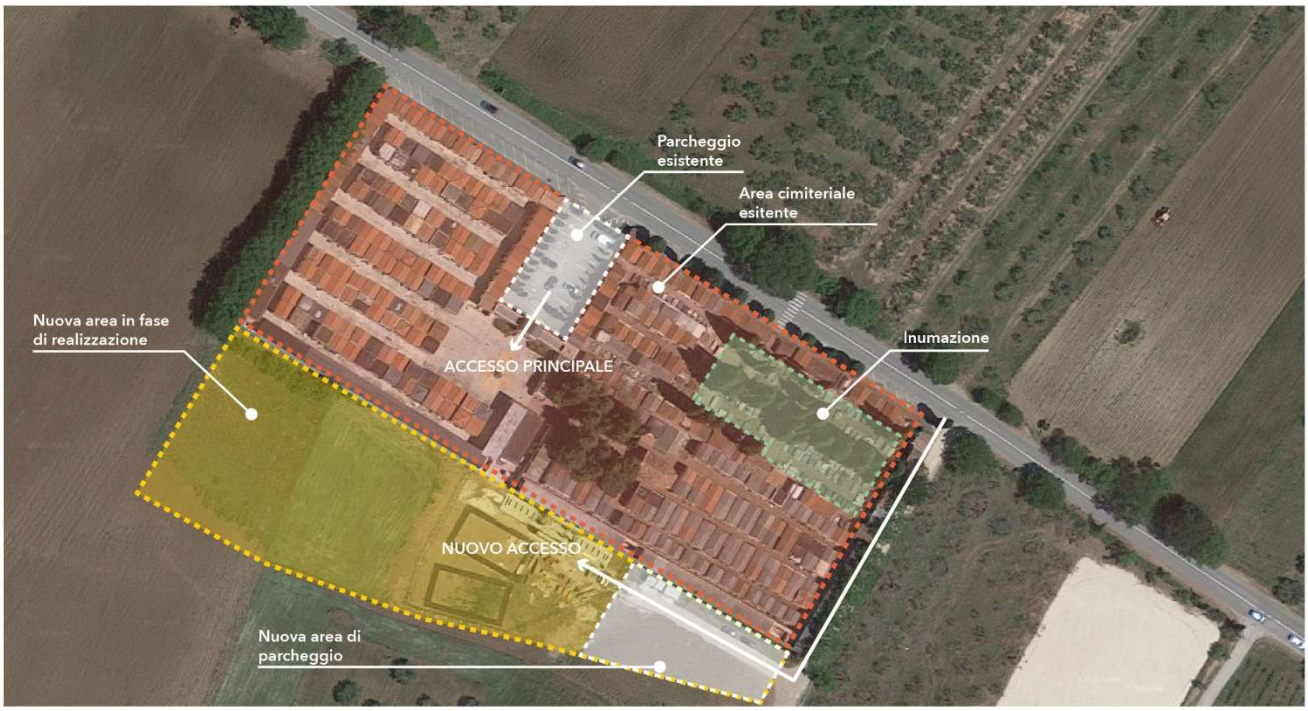
Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

Descrizione dello stato di fatto

Come si evince dagli stralci del PRG vigente, entrambe le aree cimiteriali non risultano essere soggette a particolari criticità; tuttavia, si rende necessario un focus sulle stesse in maniera tale da approfondirne lo stato di fatto da un punto di vista organizzativo e geometrico.

Partendo dal cimitero di Cepagatti, sito in via Attilio Forlani, è possibile evincere una geometria regolare dell'intero sedime, nonché una disposizione regolare delle cappelle costruite esistenti all'interno dello stesso. L'area su cui insiste il cimitero risulta prettamente isolata, nell'osservazione della fascia di rispetto di 200 mt per la realizzazione di opere nei pressi di aree cimiteriali.

Il cimitero possiede un'area a parcheggio in una rientranza di forma rettangolare ricavata al centro dell'asse longitudinale del lotto, in affaccio sulla SP18, in maniera tale da svolgere con facilità le operazioni di manovra ed immettersi sulla carreggiata. L'area a parcheggio conduce all'unico accesso al cimitero, sul quale si apre uno spiazzo che lo divide in due grandi aree organizzate seguendo una maglia regolare. Lo spazio a nord est del lotto è, invece, dedicato all'inumazione.



Cimitero di Cepagatti – organizzazione delle aree

A sud del lotto originario è stata predisposto, inoltre, l'ampliamento del cimitero originario, evidenziato con il layer giallo nella figura soprastante. Tale ampliamento, in fase di realizzazione, prevede una nuova area a parcheggio sul retro del cimitero originario, a cui è possibile accedere attraverso una strada di servizio che costeggia il lato est del lotto.

Il plesso cimiteriale di Villanova, in totale armonia con il cimitero di Cepagatti, riprende le stesse geometrie e la stessa regolarità del primo. Anche in questo caso, si evince la presenza di una zona a parcheggio antistante il costruito del cimitero, che questa volta si estende su tutto il lato lungo del lotto, dando la possibilità di accedere al plesso attraverso due ingressi che dividono in tre terzi l'intera area.

Diversamente dal cimitero di Cepagatti, quello di Villanova non presenta alcuno spiazzo, ma possiede una vasta area di inumazione che si estende per un terzo della struttura. Gli altri due terzi sono organizzati con regolarità, similarmente al cimitero di Cepagatti.

Come è possibile notare dall'immagine in basso, il cimitero possiede una fascia di ampliamento, questa volta potenziale, che si estende sul lato corto esposto a nord-est del lotto. Tale fascia, definita nell'illustrazione "area libera", risulta inutilizzata, ma potrebbe essere considerata come nuova zona cimiteriale.



Cimitero di Villanova – organizzazione delle aree

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

Caratteristiche della struttura cimiteriale

Caratteristiche generali

I cimiteri devono essere approvvigionati di acqua potabile e dotati di servizi igienici a disposizione del pubblico ed almeno una delle strutture comunali deve essere fornita di servizi igienici e spogliatoi ad uso esclusivo del personale addetto al cimitero. Tutti i Campi Santi devono rispondere alla normativa vigente in tema di superamento delle barriere architettoniche. I cimiteri devono essere provvisti di scoli superficiali sufficienti a garantire il pronto smaltimento delle acque meteoriche su tutta la superficie e, ove sia necessario, il drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità dei terreni destinati a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri. I terreni delle aree cimiteriali devono essere sciolti sino alla profondità di metri 2,50 o capaci di essere resi tali con facili opere di scasso, devono essere asciutti e dotati di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

Caratteristiche delle Aree di Inumazione

Nei cimiteri devono essere previste aree di inumazione, di superficie minima tali da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente. Le aree destinate all'inumazione devono essere collocate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica. Il fondo delle fosse per inumazione deve essere distante almeno 50 cm. dalla falda freatica. Le aree di inumazione devono essere divise in riquadri e i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato alle sepolture. Tali viali devono essere provvisti di sistemi fognari destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere identificabile. Le fosse di sepolture distinte dovranno essere corredate di decoroso monumento funebre realizzato a carico degli utenti con le caratteristiche previste nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria. Le fosse comuni saranno delimitate da un cordolo in cemento e contraddistinte, a cura della Pubblica Amministrazione, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verranno incise in modo indelebile oppure apposte su una targa in materiale inalterabile il nome, il cognome e la data di morte del defunto. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a 2,00 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Le fosse per la sepoltura di cadaveri di persone oltre i dieci anni di età hanno una profondità minima di 2,00 metri; nella parte più profonda hanno lunghezza di almeno 2,20 metri e larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri per lato. Le fosse per la sepoltura di cadaveri di persone sotto i dieci anni di età hanno una profondità minima di 2,00 metri; nella parte più profonda hanno lunghezza di almeno 1,50 metri e larghezza di almeno 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,50 metri per lato. La superficie coperta delle fosse, sia degli adulti che dei bambini, non deve superare i due terzi del totale in modo da favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno. Nella determinazione della superficie totale dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni in cui i resti non siano totalmente mineralizzati. Si deve inoltre considerare l'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni. Nell'area di cui sopra non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato a qualunque altro scopo anche se inerente alla funzione cimiteriale cioè:

- alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

- a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 20. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposte di 40 in 40 cm. Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa. È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa deve portare il marchio con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore; sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Caratteristiche delle zone di tumulazione

I loculi, sia ipogei che epigei, possono essere a più file e più colonne o campate, individuali, doppi e collettivi. Ogni loculo deve essere realizzato in modo che l'eventuale tumulazione o estumulazione di un feretro possa avvenire senza che ne sia movimentato un altro. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda sono da prevedere adeguate soluzioni di impermeabilizzazione. I loculi possono essere a più piani sovrapposti; la struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg/mq. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. Quando la cassa metallica è interna alla cassa di legno quest'ultima deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 25 mm. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome cognome, data di nascita e di morte del defunto. La costruzione di detti manufatti, veri e propri fabbricati disposti anche su più piani, è riservata all'Amministrazione Comunale. Posta sulla parte frontale di ogni singola campata è prevista la creazione di uno spazio coperto a pensilina e/o a porticato, avente comunque luce netta libera di ml. 2,25 se trattasi di porticato, se coperta di pensilina a sbalzo di lunghezza di almeno ml 2,50 esteso su tutto il fronte della campata su cui sono rivolte le lastre di accesso alle celle. Ogni cella delimitata da struttura laterale e di fondo è costituita da cemento armato (anche prefabbricate), dello spessore minimo di cm. 10. Le dimensioni previste per le nuove costruzioni e/o ricostruzioni sono:

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

- lunghezza ml. 2,25 (escluso il rivestimento lapideo)
- larghezza ml. 0,80 (minima 0,75)
- altezza ml. 0,80 (minima 0,70)

Il piano di appoggio del feretro, idoneamente dimensionato strutturalmente (per un sovraccarico di almeno 250 Kg/mq.), dovrà essere inclinato in modo tale da consentire di raccogliere entro la cella eventuali liquidi di percolazione avente capacità minima di lt. 50. La chiusura di ogni singola cella dovrà essere realizzata con mattoni cementizi e malta a base cementizia dello spessore di una testa debitamente intonacata all'esterno. E' consentito l'utilizzo di lastra monolitica di chiusura, in cemento armato prefabbricato, dello spessore minimo di cm. 5, solo se la struttura è realizzata con apposita previsione, munita di sedi di tenuta interne e in modo tale che le fessure di sigillatura non superino la dimensione di cm. 1,00 da sigillarsi con malta espansiva a base di cemento, che garantisca idonea tenuta. In sede di approvazione della costruzione di ogni singola campata, saranno stabiliti in modo omogeneo gli schemi di arredo delle lastre di chiusura. Previo assenso del concessionario, nel loculo già occupato da un feretro, dimensioni del loculo permettendo (quindi, previa verifica, da parte del personale del Cimitero incaricato, della sussistenza dello spazio necessario) e fino a completa capienza dello stesso, è possibile deporre una o più cassettine con resti ossei, recanti ognuna gli elementi identificativi del defunto ed una o più urne cinerarie recanti ognuna gli elementi identificativi del defunto, per consentire di avvicinare alla salma già tumulata nel loculo i resti mortali e/o le ceneri di suoi parenti defunti e, precisamente gli ascendenti ed i discendenti in linea retta in qualunque grado, i fratelli e le sorelle, il coniuge, le persone che siano state conviventi con il concessionario o che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti del medesimo.

Prescrizioni tecniche per le zone di tumulazione

Le sepolture dovranno rispettare le sotto riportate norme tecniche. La struttura portante delle pareti divisorie e le solette costituenti i loculi realizzati in opera, non dovranno essere inferiori a cm. 10. si può andare in deroga dei minimi di cui sopra per le strutture prefabbricate.

- Nella realizzazione delle opere in cemento armato in opera o prefabbricato o materiali similari, si dovranno adottare i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi ed a gas, secondo il deposito del citato art. 76 del D.P.R. 285/90.
- Le solette dei loculi, in opera o prefabbricate, dovranno avere pendenza verso l'interno in misura del 1% minimo rispetto al piano e comunque dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.
- I nuovi loculi dovranno rispettare le seguenti dimensioni minime interne nette, riassunte in lunghezza: m. 2,25 larghezza: m. 0,75 altezza: m. 0,70.
- Per la costruzione, la ristrutturazione o il ripristino delle cellette ossario/cinerarie si dovranno rispettare le seguenti dimensioni minime interne per le cellette ossario lunghezza: m. 0,70 larghezza: m. 0,30 altezza: m. 0,30 e per le nicchie cinerarie lunghezza: m. 0,40 larghezza: m. 0,40 altezza: m. 0,40.
- Gli spazi prospicienti i loculi dovranno avere misura minima di m. 2,50.
- La chiusura dei loculi dovrà essere realizzata in elementi di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm 5 o muratura da una testa, sigillato con cemento ad espansione.

Lapidi e monumenti cimiteriali

Tutti i manufatti realizzati nelle strutture cimiteriali (loculi, ossari, monumenti, tombe di famiglia e sepolcreti ecc.) devono rispondere alle caratteristiche ed ai dimensionamenti prescritti nel Regolamento Cimiteriale del Comune ed essere preventivamente autorizzati secondo quanto previsto dal medesimo Regolamento. Il Permesso di Costruire, ai sensi della normativa edilizia vigente, è comunque dovuto per la realizzazione di tombe

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

di famiglia in muratura e cappelle funerarie. Tempistiche di realizzazione, revoche e sanzioni per inadempienza sono stabilite dal suddetto Regolamento Cimiteriale del Comune. Il Sindaco può concedere a enti, associazioni o comitati che ne facciano richiesta, di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.

Monumenti funebri, lapidi, targhe

Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque decorosi e consoni all'ambiente con dimensioni stabilite secondo le indicazioni previste nel Regolamento di Polizia Mortuaria in vigore, la posa dovrà essere fatta nei tempi stabiliti previa regolare autorizzazione dell'Ufficio Tecnico e/o dell'Ufficio Cimiteriale. Ogni manufatto posto sulla sepoltura di un defunto deve riportare, inciso in modo chiaro, i dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita e di decesso) relativi al defunto. Le epigrafi dovranno essere formulate nel rispetto della dignità del luogo. È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo. Tutti gli elementi decorativi devono essere contenuti nei limiti della relativa sepoltura senza invadere spazi contigui o comuni. Le fotografie dovranno essere in materiale non degradabile. Per i campi comuni non è consentita la posa di monumento diverso da quello apposto dall'Amministrazione Comunale. È permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra sia comuni che private e fosse indecomposti, purché non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio e alle altre sepolture. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili.

Sepolture private (cappelle)

La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati. Ai fini di una corretta programmazione dell'uso dei cimiteri, la costruzione di edifici destinati alla tumulazione è riservata di norma all'Amministrazione Comunale. L'edificazione da parte di terzi su aree avute in concessione è consentita se prevista dalla programmazione comunale attuata tramite Piano Cimiteriale. L'atto di concessione stabilisce il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori a pena di decadenza della concessione. Si applicano alle sepolture costruite dai privati tutte le norme della presente Normativa, della Normativa Edilizia vigente e del Regolamento Cimiteriale in essere, ivi comprese quelle inerenti al diritto di sepoltura, ai casi di decadenza, revoca e di rinnovo della concessione. Le sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa. La costruzione della sepoltura privata è soggetta a sorveglianza da parte del competente Settore Tecnico Comunale. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal personale cimiteriale secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare opere; è a carico dell'impresa ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. È vietata la lavorazione in loco del materiale ad esclusione delle rifiniture strettamente necessarie. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero di cumuli di sabbia, terra, calce o altro materiale. Le sepolture private si distinguono in: - cappelle di famiglia (o edicole funerarie): consistenti in un insieme di più loculi, in numero variabile, inseriti in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione che può essere ipogea o epigea; - tombe di famiglia (o sepolcreti): consistenti in un insieme di più loculi ipogei inseriti in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione; - loculo in muratura: consiste in una nicchia inserita in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione. I loculi possono essere della tipologia a punta o a fascia, singoli o doppi; - fossa a terra: consiste in una superficie di terreno di dimensioni stabilite per legge ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione; - celletta: consiste in una nicchia di dimensioni contenute inserita in una struttura edilizia ove tumulare cassettine ossario o urne cinerarie. Entro sei mesi dalla concessione i loculi devono essere forniti di idonea lapide. Dopo sei mesi dalla inumazione, necessari per l'assestamento del terreno, ed entro dieci mesi le fosse distinte devono essere corredate di idoneo monumento. Le cappelle dovranno contenere un numero di

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

celle (loculi stagni) non inferiore a 6. Le caratteristiche costruttive di ciascuna cella sono quelle previste per i loculi stagni. Le cappelle di famiglia dovranno esclusivamente essere costruite da loculi epigei. L'area di ciascun lotto destinata alle cappelle è di mq. 5,50 x 5,00. La costruzione di norma a base quadrata o rettangolare dovrà occupare al lordo dei muri perimetrali una superficie massima di mq. 4,50 x 4,50. L'altezza massima delle costruzioni misurata nel punto più alto è fissata in ml. 4,00 misurata al colmo. Ogni cappella dovrà avere una zona di distacco dal lotto assegnato di minimo ml. 0,50. L'area di contorno sarà sistemata a carico di ogni concessionario, a marciapiedi pavimentato. La parte retrostante dovrà essere aderente al muro ma senza inglobarlo. Per le parti laterali della cappella è consentita la sistemazione a giardinetto con la possibilità di piantare siepi ed arbusti da contenere regolati in larghezza entro l'area assegnata ed in altezza nella misura massima di ml. 1,00. La costruzione delle cappelle è soggetta a Permesso di Costruire, previa acquisizione dei pareri dell'ASL per la parte igienico-sanitaria e della Commissione Edilizia, che potrà dettare anche norme di carattere estetico e ambientale, al fine di salvaguardare il decoro del luogo. L'accesso alle cappelle dovrà essere idoneamente raccordato con i viali del cimitero. Eventuali serramenti di chiusura, non potranno aprirsi verso l'esterno. Non è consentita l'apertura di accessi direttamente dall'esterno del cimitero. Nel caso di manutenzione straordinaria sulle cappelle cimiteriali costruite da almeno 70 anni è consentito il solo restauro e risanamento conservativo, le operazioni di manutenzione straordinaria devono essere condotte nel rispetto della conservazione dei caratteri, delle finiture storiche dei manufatti e dell'apparato decorativo ed ornamentale, anche per quanto riguarda il colore e la finitura delle pitturazioni.

Prescrizioni tecniche per cappelle private

Le edicole funerarie di nuova edificazione devono attenersi al criteri costruttivi (ingombro, altezze, ecc.) indicati negli elaborati grafici. Il progetto dovrà essere soggetto a permesso a costruire. caratteristiche:

- La struttura portante delle pareti divisorie e le solette dei i loculi realizzate in opera non dovranno essere inferiori a cm 10.
- Nella realizzazione delle opere in cemento armato, si dovranno adottare i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi ed a gas, secondo il deposito del citato art. 76 del D.P.R. 285/90.
- Le solette dei loculi, in opera o prefabbricate, dovranno avere pendenza verso l'interno in misura del 1%
- rispetto al piano e comunque dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.
- I nuovi loculi dovranno rispettare le seguenti dimensioni minime interne nette, riassunte in lunghezza: m. 2,25 larghezza: m. 0,75 altezza: m. 0,70.
- Per la costruzione delle cellette ossario dovranno rispettare le seguenti dimensioni minime interne lunghezza: m. 0,70 larghezza: m. 0,30 altezza: m. 0,30.
- Per la costruzione delle cellette cinerarie si dovranno rispettare le seguenti dimensioni minime interne lunghezza: m. 0,40 larghezza: m. 0,40 altezza: m. 0,40.
- La chiusura dei loculi dovrà essere realizzata in elementi di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm 5, sigillato con cemento ad espansione.
- Eventuali sporti di gronda non dovranno superare i cm. 20, compresa la grondaia.

Manutenzione ordinaria e straordinaria

Procedimento per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria – Loculi, ossari, tombe e cappelle

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono diretti a mantenere in efficienza le costruzioni delle sepolture private senza alterarne le caratteristiche storicamente consolidata e senza aggiungere elementi di nuovo disegno che ne modifichino l'aspetto. Rientrano in tale definizione la posa, rimozione e sostituzione di arredi, gli interventi di pulizia ordinaria e /o straordinaria, riparazione di pavimentazione, intonaci e pitturazioni interne,

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

rivestimenti interni, opere in ferro, impermeabilizzazioni delle coperture. Le opere di manutenzione ordinaria come sopra definite sono liberamente eseguibili dal concessionario. Egli dovrà tuttavia provvedere ad una semplice comunicazione indirizzata all'Ufficio competente a mezzo dell'Ufficio Protocollo ed al versamento della relativa tariffa prevista per lavori cimiteriali. Nel caso di manutenzione ordinaria sulle cappelle cimiteriali costruite da almeno 70 anni, le operazioni di manutenzione ordinaria devono essere condotte nel rispetto della conservazione dei caratteri, dell'apparato decorativo ed ornamentale, nonché delle finiture degli edifici, senza modificare o aggiungere incisioni e parti caratteristiche.

Procedimento per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria – Loculi, ossari, tombe e cappelle

Si considerano come tali gli interventi di ripristino e pitturazione totale delle facciate dei manufatti, l'integrazione o sostituzione del rivestimento esterno, la riparazione o il consolidamento di parti strutturali, la riorganizzazione funzionale degli spazi interni che non preveda aumenti di superficie e di volumi, ovvero di loculi e tumuli, gli interventi di miglioria, opere di adeguamento e la reintegrazione di parti mancanti o irrimediabilmente deteriorate. Per le opere di manutenzione straordinaria dovrà essere richiesta autorizzazione indirizzata all'Ufficio competente a mezzo dell'Ufficio Protocollo, al versamento della relativa tariffa e del deposito cauzionale prevista per lavori cimiteriali.

Manutenzione ordinaria aree verdi e aree grigie

ART. 1 OGGETTO DELLA MANUTENZIONE

Trattasi di tutte le prestazioni necessarie alla realizzazione della manutenzione ordinaria delle aree verdi dei Cimiteri del Comune di Cepagatti e la manutenzione ordinaria riparativa delle aree costituenti i viali principali e delle aree in ghiaino di quelle suburbane come di seguito specificato.

ART. 2 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI

Insieme di operazioni dedicate al mantenimento perfetto degli spazi a verdi presenti nel Cimitero:

MANUTENZIONE AREA CIMITERIALE CITTADINA

1) La manutenzione ordinaria da eseguire principalmente prevede lo sfalcio dell'erba:

- in tutti i comparti del Cimitero ove si collocano sepolcri con cripta ipogea, detti anche tumuli monumentali, ed anche in quelli d 'inumazione con soprastante arredo funebre;
- aree di rispetto e frontaliere dei viali e dei vialetti, coli inerbiti, banchine, residuali vari;
- aree verdi annesse alle strutture cimiteriali quali loculi e zone di inumazione.

2) il mantenimento delle siepi di contorno, l'estirpazione dei nascenti compreso il taglio dei polloni;

3) l'annaffio delle fioriere;

È esclusa la manutenzione del Comparto definito nell'elaborato di progetto con la zoonizzazione denominata "Nuove cappelle private" in quanto si stabilisce che la gestione della stessa venga affidata ai proprietari delle cappelle gentilizie stesse in forma condivisa equamente.

OPERE DI SFALCIO

Lo sfalcio deve essere sistematico, completo e preciso, in modo che l'apparato vegetativo presente presso i Cimiteri comunali sia sempre sotto controllo e non vi siano crescite di erbe superiori a cm. 10; in particolare lo sfalcio deve essere a ciclo continuo su tutte le aree di vegetazione in particolare nei comparti ove insistono le

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

tombe. Il taglio dei campi di inumazione non occupati da sepolture è effettuato in ragione dell'accrescimento della vegetazione che non deve superare i 17/20cm. Lo sfalcio deve essere completo, comprensivo cioè della rifilatura dei bordi (di tutti gli spazi ove insiste vegetazione: debordo dei cordoli, delle scoline, panchine, arredi vari e pali di segnalazioni etc.). L'operazione di sfalcio deve essere fatta con le modalità dettate dalla buona tecnica agraria in modo da favorire l'accestimento delle erbe ed il giusto equilibrio delle specie che formano il tappeto erboso (prato). Particolare attenzione dovrà essere prestata durante l'uso delle macchine e delle attrezzature, per presenza di aree ibride ove insiste la vegetazione ed anche ghiaino. Deve essere messa in campo qualsiasi tecnica di lavorazione atta ad evitare che vengano arrecati danni ai monumenti, agli arredi sepolcrali. Dovrà essere eliminata l'erba in crescita in tutti gli spazi definiti residuali le aree inerbite anche a livello di vegetazione spontanea senza una precisa connotazione di aiuola o verde pertinenziale. Al termine di ogni sessione di lavoro, non dovranno trovarsi e permanere anche temporaneamente rifiuti di vario genere, erba tagliata, foglie od altri materiali ivi compreso i mezzi e le attrezzature di lavoro, che non vanno lasciati incustoditi. Le aree d'intervento dovranno risultare al termine dei lavori perfettamente pulite, è fatto divieto di lasciare appassire e/o essicare l'erba tagliata per procedere successivamente alla raccolta. Lo sfalcio dell'erba dovrà essere eseguito con attenzione e cura affinché le aree siano sempre decorose soprattutto in occasione di manifestazioni /celebrazioni di rilievo, fatto salvo che per il periodo della commemorazione dei morti la vegetazione erbicola è in arresto di crescita, è comunque prescritta la possibile manutenzione delle aree verdi con sfalcio di regolarizzazione delle specie ed estirpazione dei crescenti presso le strutture cimiteriali salvo quelle di competenza specifica del privato.

ART.3 – MANUTENZIONE ORDINARIA AREE GRIGIE

Consiste nella operatività di mantenimento dei viali principali del cimitero in ghiaino. In particolare, bisognerà provvedere alla MANUTENZIONE ORDINARIA mediante:

1) la regolarizzazione della pavimentazione in ghiaino mediante il mero operato di manovalanza atta alla delimitazione dei confini, il rastrellamento ed il tiro del materiale a colmatura di piccoli avvallamenti per passaggio ripetuto della mobilità veicolare.
2) Ricostituzione della pavimentazione in ghiaino degradata ove l'opera manutentiva preveda il rinnovamento del tracciato e delle pendenze mediante ricostituzione delle livellette al fine del ripristino della viabilità compromessa del giusto smaltimento delle acque piovane mediante fornitura in aggiunta di materiale, sua stesa, regolarizzazione con idonei mezzi.

ART. 4 – PRESCRIZIONI ESECUTIVE

La manutenzione ordinaria delle aree verdi si esegue con l'impiego di macchine per il mantenimento e l'eliminazione completa ad altezza uniforme di erbe infestanti. Nei luoghi ove non sia possibile l'impiego delle macchine anzidette, come ad esempio attorno alle piante o lungo recinzioni, il lavoro dovrà essere eseguito a mano con falci o falcetti e con l'impiego di decespugliatori a motore muniti di fili di nylon. Eventuali prodotti dello sfalcio finiti sui marciapiedi o sui lastricati, dovranno essere prontamente rimossi in modo che l'utente non debba lamentarsi. L'Assuntore è tenuto a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie, atti a garantire la pubblica incolumità e ad evitare ingombro di suolo pubblico non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori in coerenza con le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro , in particolare per la prevenzione e la protezione dei rischi d'impresa e di gestione della sicurezza in cantieri temporanei e mobili, in quanto ogni porzione di area può essere ben definita ed resa di esclusiva operatività della ditta di sfalcio.

Inoltre, è prescritto

a) L'adozione di tutti i provvedimenti atti ad assicurare in ogni momento condizioni di sicurezza al transito dei pedoni, mezzi ecc.

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

b) Adozione, nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e cautele atti a prevenire incidenti e danni, a garantire l'incolumità di terzi (oltre dei lavoratori ai sensi del D.Lgs.n.81/2008) , ad evitare danni a beni pubblici o privati. L'Assuntore sarà l'unico responsabile sia civilmente che penalmente per ogni danno a persona e cose conseguenti all'esecuzione delle opere appaltate.

c) È fatto obbligo all'Assuntore di comunicare giornalmente al Responsabile degli Uffici Cimiteriali la forza lavoro presente in cantiere, l'ubicazione del cantiere stesso e la categoria d'opera dei lavori che intende attuare riguardo le manutenzioni oggetto del presente Capitolato.

d) È fatto assoluto divieto di bruciare qualsiasi materiale di risulta sul posto di lavoro. Eventuali danni a piante presenti dovranno essere rifusi al Committente, inoltre, qualora piante od arbusti dovessero venire irrimediabilmente danneggiati da azioni derivanti dallo sfalcio, l'Assuntore dovrà provvedere alla loro sostituzione a sue cure e spese. Nel caso di danno a essenze sotto vincolo, l'Assuntore risponderà di quanto conseguente alle disposizioni e sanzioni emesse dalla Soprintendenza e/o alle azioni promosse dal Comune di Cepagatti.

Nel corso dell'esercizio delle manutenzioni, l'assuntore ha l'obbligo di segnalare al Comune di Cepagatti, (tutore e proprietario del sedime cimiteriale) esclusivamente tramite P.E.C., qualsiasi situazione di pericolo che possa pregiudicare l'Incolumità pubblica e lo stato del bene stesso derivante dal patrimonio arboreo o dal sedime sconnesso o compromesso.

ART. 5 – CONSISTENZA DEL SERVIZIO

MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI

La stessa è costituita massivamente sulla operatività di sfalcio da dedicare all'area cimiteriale cittadina, definita tramite il criterio di calcolo che si basa sulla parametrazione di valori relativi al la crescita delle erbicole stagionali in territorio cremonese, alle bisogne di sfalcio connaturate alla morfologia delle aree ed all'appagamento e soddisfacimento del servizio richiesto per prezzi effettivi di mercato omnicomprensivi di tutte le operazioni costituenti la voce e quanto necessario , di manovalanza, attrezzature , macchine, utensili, di tutte le forniture necessarie (ivi compreso onere per carico, trasporto, scarico materiale di risulta alle PP.DD., costo del denaro/ammortamenti, manutenzioni attrezzature etc) al mq. per esercizi di manutenzione annuali.

MANUTENZIONE AREE GRIGIE

Trattasi della ricostituzione e/o rinnovamento della pavimentazione gravemente ammalorata con apporto di ghiaino ed apporto di materiale, ove necessario, per colmatura tratti depressi o in contropendenza.

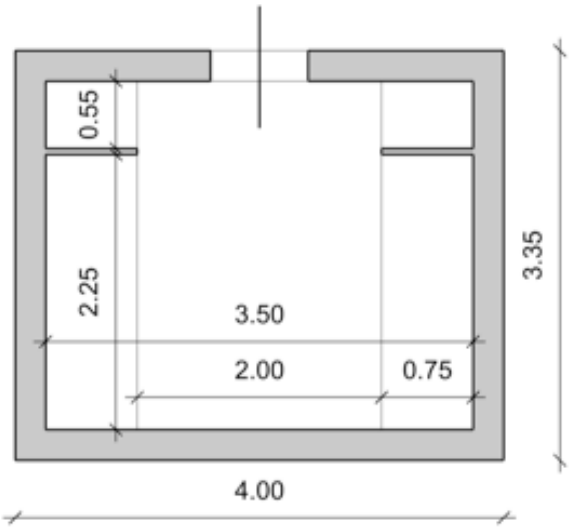
ART. 6 – ONERI DELLA SICUREZZA- NO DUVRI OSSERVANZA TITOLO IV D.LGS.N.81/2008 CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Per l'esecuzione delle manutenzioni cui trattasi è necessario una organizzazione di impresa pari a quella di un qualsiasi cantiere stradale. Segue gli stessi principi in ordine alla attenzione di mobilità presenti (veicolare, ciclo-pedonale) nei cantieri urbani, l'opera del presente capitolato è disciplinata dal Titolo IV del D.Lgs.n.81/2008 . Pertanto, non si configura nessun rischio da interferenza se non i rischi del mestiere e quelli legati alla gestione di cantieri temporanei mobili. L'Assuntore prima di dar corso alla mera esecuzione delle opere dovrà predisporre il piano delle manutenzioni, oltre al /ai Piano/i Operativo/i di Sicurezza (POS) e /o di Coordinamento per il quale riferirà in merito alla gestione dei cantieri e risponderà delle misure messe in campo a tutela dei lavoratori e dell'utenza.

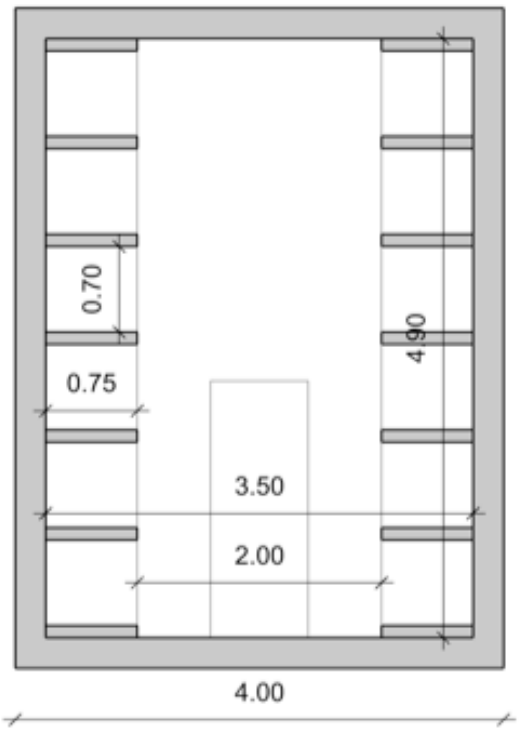
Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

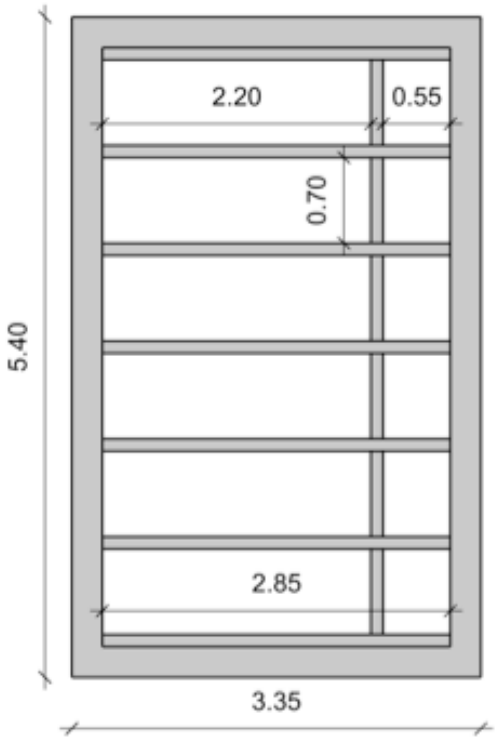
Indicazioni dimensionali di massima per le sepolture private (cappelle)



Pianta - scala 1:50



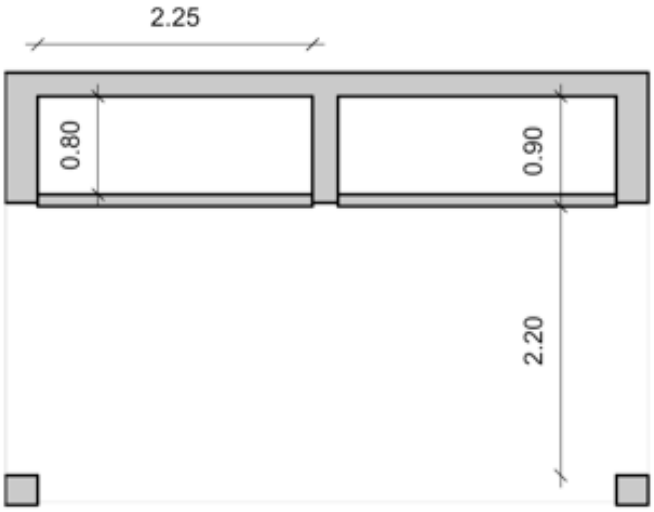
Sezione trasversale
scala 1:50



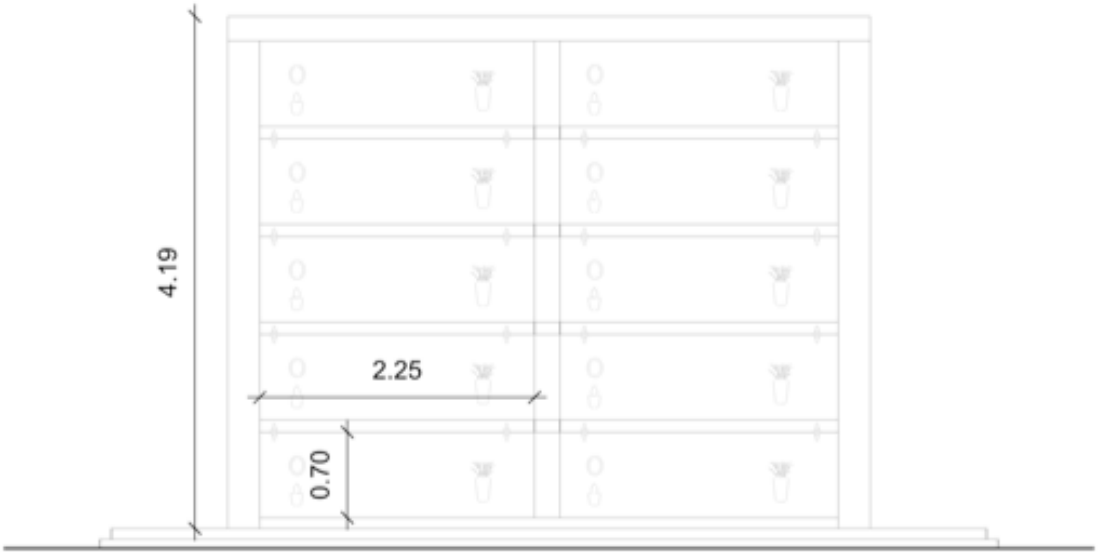
Sezione longitudinale
scala 1:50

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

Indicazioni dimensionali di massima per le zone di tumulazione



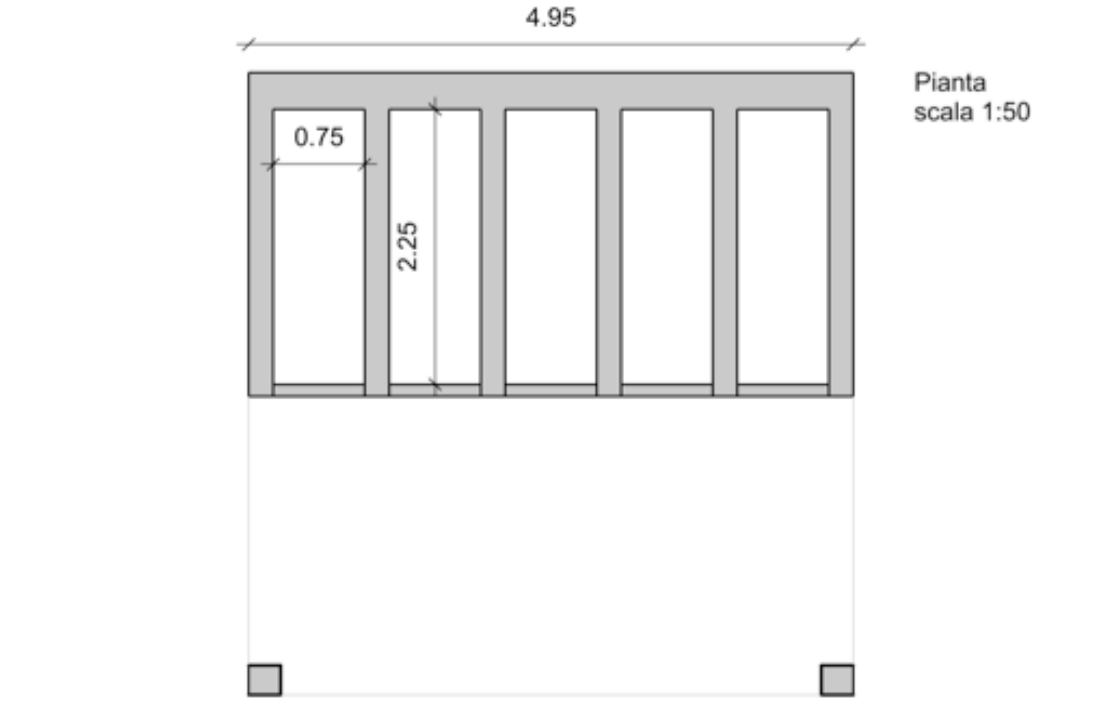
Pianta
scala 1:50



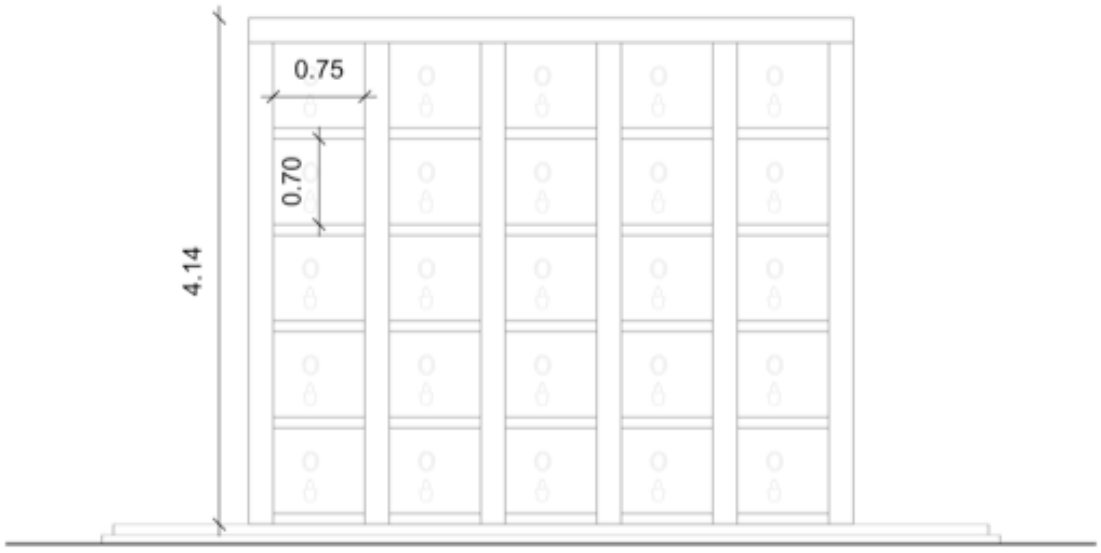
Prospetto
scala 1:50

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV

Indicazioni dimensionali di massima per le zone di tumulazione

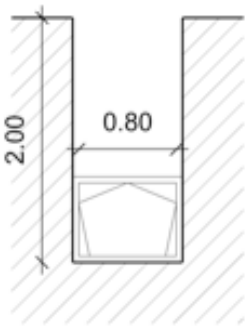


Pianta
scala 1:50

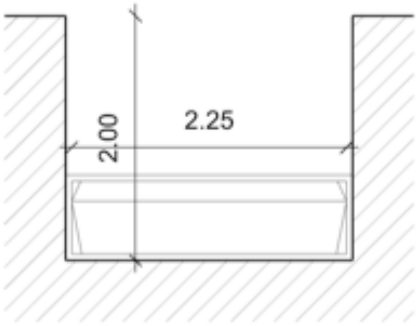


Prospetto
scala 1:50

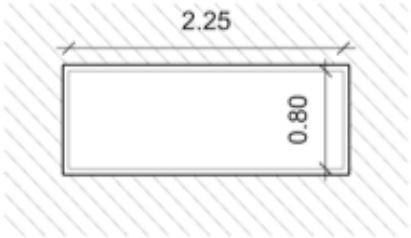
Prescrizione dimensionale di massima aree di inumazione



Sezione trasversale - scala 1:50



Sezione longitudinale - scala 1:50



Pianta - scala 1:50

Copia informatica - CITTA' DI CEPAGATTI - interno - Prot. 4505/PROT del 13/02/2024 - titolo XIV